

OSSERVATORIO DI GIURISPRUDENZA collana a cura di PAOLO LORO  
espropriazione per pubblica utilità JREG3

# procedura espropriativa per pubblica utilità

repertorio  
di giurisprudenza

**2013**

**EXEO** edizioni 

ISBN ebook formato pdf: 978-88-97916-97-0

**REPERTORI**

professionisti  
pubblica amministrazione

OSSERVATORIO DI GIURISPRUDENZA collana a cura di PAOLO LORO

espropriazione per pubblica utilità **JRE63**

# procedura espropriativa

repertorio di  
giurisprudenza

# 2013

**EXEO** edizioni   
pubblicazioni digitali professionali

**REPERTORI**

ISBN formato pdf: 978-88-97916-97-0

professionisti

pubblica amministrazione



fax: 049 9710328 - [www.exeo.it](http://www.exeo.it) - email: [info@exeo.it](mailto:info@exeo.it)

---

La presente opera è una raccolta, organizzata in una tassonomia tematica, di massime giurisprudenziali in materia di procedura espropriativa per opere di pubblica utilità, elaborate a cura della redazione della rivista giuridica telematica EsproprioOnline, tratte da pronunce dell'anno 2013. Alle massime sono associati i brani pertinenti originali delle sentenze a cui si riferiscono. Le questioni relative all'edificabilità sono trattate in apposito repertorio («vincoli urbanistici ed edificabilità»).

Disclaimer: pur compiendo ogni ragionevole sforzo per assicurare che le massime siano elaborate con la cura necessaria, si avverte che errori, inesattezze, ambiguità od omissioni sono sempre possibili. Con riguardo a ciò, l'editore, il curatore e gli autori si esimono da ogni responsabilità, invitando l'utente a verificare in ogni caso la massima di interesse con il contenuto della relativa sentenza.

Copyright © 2014 Exeo S.r.l. Tutti i diritti riservati. Le sintesi/massime, quando costituiscono una rielaborazione delle pronunce da cui sono tratte, sono opera protetta dal diritto di autore e possono essere utilizzate solo citando la fonte e per fini non commerciali. La classificazione delle sintesi/massime costituisce parimenti opera protetta dal diritto di autore, di cui nessun uso è consentito senza l'autorizzazione di Exeo. Sono consentite esclusivamente citazioni in virgolettato a titolo di cronaca, studio, critica, recensione, attività della pubblica amministrazione o professionale, accompagnate dalla citazione della fonte. È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi mezzo senza l'autorizzazione scritta dell'editore. È consentita la stampa ad esclusivo uso personale dell'utilizzatore, e comunque mai a scopo commerciale.

**Il presente prodotto può essere utilizzato esclusivamente dalla persona fisica acquirente e dai suoi stretti collaboratori professionali, o da un singolo destinatario in caso di soggetto acquirente diverso da persona fisica. Ogni diversa utilizzazione e diffusione, con qualsiasi mezzo, con qualsiasi scopo e nei confronti di chiunque, totale o parziale, è vietata senza il consenso scritto dell'editore.**

edizione: marzo 2014 - collana: OSSERVATORIO DI GIURISPRUDENZA, a cura di Paolo Loro  
materia: espropriazione per pubblica utilità - tipologia: repertori - formato: digitale, pdf  
codice prodotto: JRE63 - nic: 151 - ISBN: 978-88-97916-97-0 - prezzo: € 40,00

Editore: Exeo srl CF PI RI 03790770287 REA 337549 ROC 15200/2007 c.s.i.v. € 10.000,00, sede legale piazzetta Modin 12 35129 Padova - sede operativa: via Dante Alighieri 6 int. 1 35028 Piove di Sacco PD [info@exeo.it](mailto:info@exeo.it). Luogo di elaborazione presso la sede operativa.

L'editore ringrazia per ogni segnalazione o suggerimento inviato a [direzione@exeoedizioni.it](mailto:direzione@exeoedizioni.it).

## SOMMARIO

<b>PROCEDURA</b>
------------------

[PROCEDURA --> ACCESSO AGLI ATTI --> CONDIZIONI](#)

[PROCEDURA --> ACCESSO AGLI ATTI --> CONSIGLIERI COMUNALI E PROVINCIALI](#)

[PROCEDURA --> ACCESSO AGLI ATTI --> ISTANZA --> REITERATA ISTANZA](#)

[PROCEDURA --> ACCESSO AGLI ATTI --> NATURA](#)

[PROCEDURA --> ACCESSO AGLI ATTI --> OPPOSIZIONE ALL'OSTENSIONE](#)

[PROCEDURA --> ACCESSO AGLI ATTI --> PRINCIPIO GENERALE](#)

[PROCEDURA --> ACCESSO AGLI ATTI --> SOGGETTI --> LEGITTIMATI AD ACCEDERE](#)

[PROCEDURA --> ACCESSO AGLI ATTI --> SOGGETTI --> LEGITTIMATI AD ACCEDERE --> ESPROPRIATI/PROPRIETARI](#)

[PROCEDURA --> ACCESSO AGLI ATTI --> SOGGETTI --> LEGITTIMATI AD ACCEDERE --> OCCUPANTE](#)

[PROCEDURA --> ACCORDO DI PROGRAMMA --> AMBITO OGGETTIVO](#)

[PROCEDURA --> ACCORDO DI PROGRAMMA --> DISCIPLINA APPLICABILE](#)

[PROCEDURA --> ACCORDO DI PROGRAMMA --> EFFETTI](#)

[PROCEDURA --> ACCORDO DI PROGRAMMA --> NATURA](#)

[PROCEDURA --> ACCORDO DI PROGRAMMA --> REGIONI/PROVINCE --> ABRUZZO](#)

[PROCEDURA --> ATTI POLITICI](#)

[PROCEDURA --> AUTOCERTIFICAZIONI E AUTODICHIARAZIONI](#)

[PROCEDURA --> BUONA FEDE](#)

[PROCEDURA --> CONFERENZA DI SERVIZI](#)

[PROCEDURA --> CONFERENZA DI SERVIZI --> ANAS](#)

[PROCEDURA --> CONFERENZA DI SERVIZI --> ANAS --> AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA](#)

[PROCEDURA --> CONFERENZA DI SERVIZI --> NATURA](#)

[PROCEDURA --> CONFERENZA DI SERVIZI --> NATURA --> DECISORIA](#)

[PROCEDURA --> CONFERENZA DI SERVIZI --> NATURA --> ISTRUTTORIA](#)

[PROCEDURA --> CONFERENZA DI SERVIZI --> SOGGETTI PARTECIPANTI](#)

[PROCEDURA --> CONVALIDA E SANATORIA](#)

[PROCEDURA --> DISCREZIONALITÀ DELLA P.A.](#)

[PROCEDURA --> DISCREZIONALITÀ DELLA P.A. --> DISCREZIONALITÀ TECNICA](#)

[PROCEDURA --> DISCREZIONALITÀ DELLA P.A. --> IN GENERALE](#)

[PROCEDURA --> DISCREZIONALITÀ DELLA P.A. --> OPERA PUBBLICA --> INFRASTRUTTURE  
CONSORZIO A.S.I.](#)

[PROCEDURA --> DISCREZIONALITÀ DELLA P.A. --> OPERA PUBBLICA --> MOTIVAZIONE -->  
COMPARAZIONE INTERESSI](#)

[PROCEDURA --> DISCREZIONALITÀ DELLA P.A. --> OPERA PUBBLICA --> NELLA  
LOCALIZZAZIONE DELL'OPERA](#)

[PROCEDURA --> DISCREZIONALITÀ DELLA P.A. --> OPERA PUBBLICA --> NELLA  
LOCALIZZAZIONE DELL'OPERA --> OPERA DIVERSA](#)

[PROCEDURA --> DISCREZIONALITÀ DELLA P.A. --> OPERA PUBBLICA --> NELLA  
RILOCALIZZAZIONE DELL'OPERA](#)

[PROCEDURA --> DISCREZIONALITÀ DELLA P.A. --> OPERA PUBBLICA --> NELLA SCELTA DEI  
BENI DA ESPROPRIARE](#)

[PROCEDURA --> DISCREZIONALITÀ DELLA P.A. --> OPERA PUBBLICA --> NELLA SCELTA DEI  
BENI DA ESPROPRIARE --> PREESISTENTI MANUFATTI](#)

[PROCEDURA --> DISCREZIONALITÀ DELLA P.A. --> OPERA PUBBLICA --> NELLA SCELTA DEI  
BENI DA ESPROPRIARE --> PROPORZIONALITÀ](#)

[PROCEDURA --> DISCREZIONALITÀ DELLA P.A. --> OPERA PUBBLICA --> NELLA SCELTA DEL  
DIMENSIONAMENTO DELL'OPERA](#)

[PROCEDURA --> DISCREZIONALITÀ DELLA P.A. --> OPERA PUBBLICA --> NELLA SCELTA DELLE  
AREE DA OCCUPARE](#)

[PROCEDURA --> DISCREZIONALITÀ DELLA P.A. --> OPERA PUBBLICA --> NELLA SCELTA DI](#)

COME E PERCHÉ REALIZZARE L'OPERA

PROCEDURA --> FINANZIAMENTO

PROCEDURA --> FINANZIAMENTO --> INCONGRUITÀ

PROCEDURA --> FINANZIAMENTO --> NECESSITÀ

PROCEDURA --> GIUSTO PROCEDIMENTO --> ACQUISIZIONE COATTIVA SANANTE --> ART. 31 LP TRENTO 6/93

PROCEDURA --> GIUSTO PROCEDIMENTO --> ACQUISIZIONE COATTIVA SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001

PROCEDURA --> GIUSTO PROCEDIMENTO --> ACQUISIZIONE COATTIVA SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001

PROCEDURA --> GIUSTO PROCEDIMENTO --> ART. 21 OCTIES L. 241/90

PROCEDURA --> GIUSTO PROCEDIMENTO --> ART. 21 OCTIES L. 241/90 --> ASSENZA DI ALTERNATIVE

PROCEDURA --> GIUSTO PROCEDIMENTO --> ART. 21 OCTIES L. 241/90 --> DEGRADAZIONE DEL VIZIO

PROCEDURA --> GIUSTO PROCEDIMENTO --> ART. 21 OCTIES L. 241/90 --> FINALITÀ

PROCEDURA --> GIUSTO PROCEDIMENTO --> ART. 21 OCTIES L. 241/90 --> NEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO

PROCEDURA --> GIUSTO PROCEDIMENTO --> ART. 21 OCTIES L. 241/90 --> NEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO --> ACQUISIZIONE SANANTE

PROCEDURA --> GIUSTO PROCEDIMENTO --> ART. 21 OCTIES L. 241/90 --> NEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO --> APPOSIZIONE E REITERA VINCOLO

PROCEDURA --> GIUSTO PROCEDIMENTO --> ART. 21 OCTIES L. 241/90 --> NEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO --> DICHIARAZIONE DI PU

PROCEDURA --> GIUSTO PROCEDIMENTO --> ART. 21 OCTIES L. 241/90 --> NEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO --> DICHIARAZIONE DI PU --> PROROGA

PROCEDURA --> GIUSTO PROCEDIMENTO --> ART. 21 OCTIES L. 241/90 --> NEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO --> LOCALIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELL'OPERA

PROCEDURA --> GIUSTO PROCEDIMENTO --> ART. 21 OCTIES L. 241/90 --> ONERE DELLA PROVA

PROCEDURA --> GIUSTO PROCEDIMENTO --> ART. 21 OCTIES L. 241/90 --> PIANI URBANISTICI --> PIANI ATTUATIVI --> PROGRAMMA COSTRUTTIVO ART. 51 L. 865/71

PROCEDURA --> GIUSTO PROCEDIMENTO --> ART. 21 OCTIES L. 241/90 --> PRINCIPIO DEL RAGGIUNGIMENTO DEL RISULTATO

PROCEDURA --> GIUSTO PROCEDIMENTO --> AUTOTUTELA

PROCEDURA --> GIUSTO PROCEDIMENTO --> COMUNICAZIONI PERSONALI E IMPERSONALI

PROCEDURA --> GIUSTO PROCEDIMENTO --> COMUNICAZIONI PERSONALI E IMPERSONALI --> CONTENUTO

PROCEDURA --> GIUSTO PROCEDIMENTO --> COMUNICAZIONI PERSONALI E IMPERSONALI --> IDONEITÀ A CONSENTIRE IL CONTRADDITTORIO

PROCEDURA --> GIUSTO PROCEDIMENTO --> COMUNICAZIONI PERSONALI E IMPERSONALI --> INDICAZIONE PARTICELLE

PROCEDURA --> GIUSTO PROCEDIMENTO --> COMUNICAZIONI PERSONALI E IMPERSONALI --> NUMERO DITTE

PROCEDURA --> GIUSTO PROCEDIMENTO --> COMUNICAZIONI PERSONALI E IMPERSONALI --> SITI INFORMATICI

PROCEDURA --> GIUSTO PROCEDIMENTO --> CONFERENZA DI SERVIZI

PROCEDURA --> GIUSTO PROCEDIMENTO --> DESTINATARI DELLA COMUNICAZIONE --> PROPRIETARI CATASTALI

PROCEDURA --> GIUSTO PROCEDIMENTO --> DESTINATARI DELLA COMUNICAZIONE --> PROPRIETARI CATASTALI --> ERRORI CATASTALI

PROCEDURA --> GIUSTO PROCEDIMENTO --> EFFETTIVITÀ

PROCEDURA --> GIUSTO PROCEDIMENTO --> EFFETTIVITÀ --> CONOSCENZA ACQUISITA ALIUNDE

PROCEDURA --> GIUSTO PROCEDIMENTO --> EFFETTIVITÀ --> GIUSTO PROCEDIMENTO SOSTANZIALE

PROCEDURA --> GIUSTO PROCEDIMENTO --> EFFETTIVITÀ --> INCONTRI E SOPRALLUOGHI

PROCEDURA --> GIUSTO PROCEDIMENTO --> EFFETTIVITÀ --> OSSERVAZIONI COMUNQUE EFFETTUATE

PROCEDURA --> GIUSTO PROCEDIMENTO --> EFFETTIVITÀ --> UTILITÀ SOSTANZIALE --> ONERE DELLA PROVA

PROCEDURA --> GIUSTO PROCEDIMENTO --> FINALITÀ

PROCEDURA --> GIUSTO PROCEDIMENTO --> INDENNITÀ --> ART. 22 DPR 327/2001

PROCEDURA --> GIUSTO PROCEDIMENTO --> NELLE DIVERSE FASI

PROCEDURA --> GIUSTO PROCEDIMENTO --> OCCUPAZIONE --> ART. 22 BIS DPR 327/2001

PROCEDURA --> GIUSTO PROCEDIMENTO --> OCCUPAZIONE --> DIPENDENTE DAL CONTRADDITTORIO ANTE P.U.

PROCEDURA --> GIUSTO PROCEDIMENTO --> OCCUPAZIONE --> NON NECESSARIO

PROCEDURA --> GIUSTO PROCEDIMENTO --> OCCUPAZIONE --> PROROGA

PROCEDURA --> GIUSTO PROCEDIMENTO --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> OPERE STRATEGICHE

PROCEDURA --> GIUSTO PROCEDIMENTO --> ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI

PROCEDURA --> GIUSTO PROCEDIMENTO --> OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI --> CONTRODEDUZIONI --> COMPETENZA

PROCEDURA --> GIUSTO PROCEDIMENTO --> OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI --> CONTRODEDUZIONI --> CONGRUITÀ

PROCEDURA --> GIUSTO PROCEDIMENTO --> OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI --> CONTRODEDUZIONI --> MOMENTO

PROCEDURA --> GIUSTO PROCEDIMENTO --> OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI --> CONTRODEDUZIONI --> MOTIVAZIONE

PROCEDURA --> GIUSTO PROCEDIMENTO --> OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI --> CONTRODEDUZIONI --> NECESSITÀ

PROCEDURA --> GIUSTO PROCEDIMENTO --> OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI --> CONTRODEDUZIONI --> SINDACABILITÀ

PROCEDURA --> GIUSTO PROCEDIMENTO --> OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI --> OSSERVAZIONI --> ALLA LOCALIZZAZIONE DELL'OPERA

PROCEDURA --> GIUSTO PROCEDIMENTO --> OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI --> OSSERVAZIONI --> ALLE SCELTE URBANISTICHE

PROCEDURA --> GIUSTO PROCEDIMENTO --> OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI --> OSSERVAZIONI --> FUNZIONE

PROCEDURA --> GIUSTO PROCEDIMENTO --> OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI --> OSSERVAZIONI --> TEMPISTICA

PROCEDURA --> GIUSTO PROCEDIMENTO --> PIANI URBANISTICI E VARIANTI URBANISTICHE

PROCEDURA --> GIUSTO PROCEDIMENTO --> PIANI URBANISTICI E VARIANTI URBANISTICHE -> PIANI ATTUATIVI

PROCEDURA --> GIUSTO PROCEDIMENTO --> PIANI URBANISTICI E VARIANTI URBANISTICHE -> PIANI ATTUATIVI --> PEEP

PROCEDURA --> GIUSTO PROCEDIMENTO --> PIANI URBANISTICI E VARIANTI URBANISTICHE -> PIANI ATTUATIVI --> PIANO PARTICOLAREGGIATO

PROCEDURA --> GIUSTO PROCEDIMENTO --> PIANI URBANISTICI E VARIANTI URBANISTICHE -> PIANI ATTUATIVI --> PIP

PROCEDURA --> GIUSTO PROCEDIMENTO --> PIANI URBANISTICI E VARIANTI URBANISTICHE -> PIANI ATTUATIVI --> PROGRAMMA COSTRUTTIVO ART. 51 L. 865/71

PROCEDURA --> GIUSTO PROCEDIMENTO --> PIANI URBANISTICI E VARIANTI URBANISTICHE -> PIANI GENERALI

PROCEDURA --> GIUSTO PROCEDIMENTO --> PIANI URBANISTICI E VARIANTI URBANISTICHE -> VARIANTI --> VARIANTI ACCELERATE --> ART. 19 DPR 327/2001

PROCEDURA --> GIUSTO PROCEDIMENTO --> PIANI URBANISTICI E VARIANTI URBANISTICHE -> VARIANTI --> VARIANTI PUNTUALI

PROCEDURA --> GIUSTO PROCEDIMENTO --> PRINCIPIO COMUNITARIO

PROCEDURA --> GIUSTO PROCEDIMENTO --> PRINCIPIO GENERALE

PROCEDURA --> GIUSTO PROCEDIMENTO --> PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO

PROCEDURA --> GIUSTO PROCEDIMENTO --> PROGETTAZIONE --> DOPO L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO

PROCEDURA --> GIUSTO PROCEDIMENTO --> PROGETTAZIONE --> PRIMA DELL'APPROVAZIONE DEL PROGETTO

PROCEDURA --> GIUSTO PROCEDIMENTO --> PROGETTAZIONE --> PROGETTAZIONE PRELIMINARE

[PROCEDURA --> GIUSTO PROCEDIMENTO --> PROGETTAZIONE --> PROGETTAZIONE PRELIMINARE --> OPERE STRATEGICHE](#)

[PROCEDURA --> GIUSTO PROCEDIMENTO --> PROGETTAZIONE --> VARIANTI PROGETTUALI](#)

[PROCEDURA --> GIUSTO PROCEDIMENTO --> PUBBLICA UTILITÀ --> ART. 10 L. 865/1971 E ART. 7 L. 241/1990](#)

[PROCEDURA --> GIUSTO PROCEDIMENTO --> PUBBLICA UTILITÀ --> ARTICOLO 16 DPR 327/2001 --> ATTI DA DEPOSITARE](#)

[PROCEDURA --> GIUSTO PROCEDIMENTO --> PUBBLICA UTILITÀ --> ARTICOLO 16 DPR 327/2001 --> COMMA 12](#)

[PROCEDURA --> GIUSTO PROCEDIMENTO --> PUBBLICA UTILITÀ --> NECESSITÀ](#)

[PROCEDURA --> GIUSTO PROCEDIMENTO --> PUBBLICA UTILITÀ --> NECESSITÀ --> PRIMA DELLA DICHIARAZIONE ESPLICITA O IMPLICITA](#)

[PROCEDURA --> GIUSTO PROCEDIMENTO --> PUBBLICA UTILITÀ --> NECESSITÀ --> SE C'È STATO PRECEDENTE CONTRADDITTORIO](#)

[PROCEDURA --> GIUSTO PROCEDIMENTO --> PUBBLICA UTILITÀ --> NECESSITÀ --> SE L'OPERA È GIÀ LOCALIZZATA](#)

[PROCEDURA --> GIUSTO PROCEDIMENTO --> PUBBLICA UTILITÀ --> PROROGA](#)

[PROCEDURA --> GIUSTO PROCEDIMENTO --> PUBBLICA UTILITÀ --> REITERAZIONE/RINNOVAZIONE](#)

[PROCEDURA --> GIUSTO PROCEDIMENTO --> RINNOVO PROCEDURA ESPROPRIATIVA](#)

[PROCEDURA --> GIUSTO PROCEDIMENTO --> SOGLIA 50 DESTINATARI](#)

[PROCEDURA --> GIUSTO PROCEDIMENTO --> UNICO AVVISO](#)

[PROCEDURA --> GIUSTO PROCEDIMENTO --> URGENZA](#)

[PROCEDURA --> GIUSTO PROCEDIMENTO --> VINCOLI CONFORMATIVI](#)

[PROCEDURA --> GIUSTO PROCEDIMENTO --> VINCOLI CONFORMATIVI --> ARCHEOLOGICI](#)

[PROCEDURA --> GIUSTO PROCEDIMENTO --> VINCOLI ESPROPRIATIVI --> ARTICOLO 11 DPR 327/2001](#)

[PROCEDURA --> GIUSTO PROCEDIMENTO --> VINCOLI ESPROPRIATIVI --> ARTICOLO 11 DPR 327/2001 --> APPOSIZIONE](#)

[PROCEDURA --> GIUSTO PROCEDIMENTO --> VINCOLI ESPROPRIATIVI --> ARTICOLO 11 DPR 327/2001 --> INDEROGABILITÀ](#)

[PROCEDURA --> GIUSTO PROCEDIMENTO --> VINCOLI ESPROPRIATIVI --> ARTICOLO 11 DPR 327/2001 --> PROCEDIMENTO URBANISTICO --> PIANI ATTUATIVI --> PIANO PARTICOLAREGGIATO](#)

[PROCEDURA --> GIUSTO PROCEDIMENTO --> VINCOLI ESPROPRIATIVI --> ARTICOLO 11 DPR 327/2001 --> RAPPORTO CON L ART. 17 DPR 327/2001](#)

[PROCEDURA --> GIUSTO PROCEDIMENTO --> VINCOLI ESPROPRIATIVI --> ARTICOLO 11 DPR 327/2001 --> SPECIALITÀ](#)

[PROCEDURA --> GIUSTO PROCEDIMENTO --> VINCOLI ESPROPRIATIVI --> REITERAZIONE](#)

[PROCEDURA --> INIZIO E FINE --> CONCLUSIONE --> NON CONSUMAZIONE DEL POTERE](#)

[PROCEDURA --> INIZIO E FINE --> CONCLUSIONE --> RITARDO, EFFETTI](#)

[PROCEDURA --> INIZIO E FINE --> INIZIO --> DISCREZIONALITÀ --> IN ALTERNATIVA AL COMPARTO](#)

[PROCEDURA --> INIZIO E FINE --> INIZIO --> DISCREZIONALITÀ --> IN ALTERNATIVA ALL'INTERVENTO DEL PRIVATO](#)

[PROCEDURA --> ITER](#)

[PROCEDURA --> ITER --> RAPPORTO ART. 22 E ART. 22 BIS DPR 327/2001](#)

[PROCEDURA --> NOTIFICHE --> CUMULATIVE](#)

[PROCEDURA --> NOTIFICHE --> DESTINATARI --> AL COMPROPRIETARIO](#)

[PROCEDURA --> NOTIFICHE --> DESTINATARI --> AL PROPRIETARIO CATASTALE](#)

[PROCEDURA --> NOTIFICHE --> DESTINATARI --> AL PROPRIETARIO CATASTALE --> COSTITUZIONALITÀ](#)

[PROCEDURA --> NOTIFICHE --> DESTINATARI --> DECEDUTI](#)

[PROCEDURA --> NOTIFICHE --> FORMA](#)

[PROCEDURA --> NOTIFICHE --> FORMA --> A MEZZO POSTA](#)

[PROCEDURA --> NOTIFICHE --> PERFEZIONAMENTO --> RACCOMANDATA](#)

[PROCEDURA --> NOTIFICHE --> VIZIO, EFFETTI --> RIFLESSI SULLA LEGITTIMITÀ DELL'ATTO](#)

[PROCEDURA --> OPERE PRIVATE --> CASISTICA --> ALBERGHI](#)

[PROCEDURA --> PARERI/NULLA OSTA](#)

[PROCEDURA --> PARERI/NULLA OSTA --> PARERI DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE](#)

[PROCEDURA --> PARERI/NULLA OSTA --> PARERI NON VINCOLANTI](#)

[PROCEDURA --> PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ](#)

[PROCEDURA --> PROGETTAZIONE --> COMPETENZA](#)

[PROCEDURA --> PROGETTAZIONE --> COMPETENZA --> NEI COMUNI](#)

[PROCEDURA --> PROGETTAZIONE --> COPERTURA FINANZIARIA](#)

[PROCEDURA --> PROGETTAZIONE --> NORMATIVA APPLICABILE](#)

[PROCEDURA --> PROGETTAZIONE --> RIAPPROVAZIONE --> EFFETTI](#)

[PROCEDURA --> PROGETTAZIONE --> TRIPARTIZIONE PRELIMINARE-DEFINITIVO-ESECUTIVO](#)

[PROCEDURA --> PROGETTAZIONE --> TRIPARTIZIONE PRELIMINARE-DEFINITIVO-ESECUTIVO -  
-> CONTENUTO --> MENZIONE PROGETTO PRELIMINARE](#)

[PROCEDURA --> PROVVEDIMENTO](#)

[PROCEDURA --> PROVVEDIMENTO --> CRITERI INTERPRETATIVI](#)

[PROCEDURA --> PROVVEDIMENTO --> DINIEGO](#)

[PROCEDURA --> PROVVEDIMENTO --> ELEMENTI ACCIDENTALI](#)

[PROCEDURA --> PROVVEDIMENTO --> ESECUTIVITÀ](#)

[PROCEDURA --> PROVVEDIMENTO --> IRRETROATTIVITÀ](#)

[PROCEDURA --> PROVVEDIMENTO --> MOTIVAZIONE](#)

[PROCEDURA --> PROVVEDIMENTO --> MOTIVAZIONE --> ATTI DI PIANIFICAZIONE](#)

[PROCEDURA --> PROVVEDIMENTO --> MOTIVAZIONE --> IN PENDENZA DI GIUDIZIO](#)

[PROCEDURA --> PROVVEDIMENTO --> MOTIVAZIONE --> PER RELATIONEM](#)

[PROCEDURA --> PROVVEDIMENTO --> MOTIVAZIONE --> PLURALITÀ DI RAGIONI](#)

[PROCEDURA --> PROVVEDIMENTO --> PROPOSTA DEL FUNZIONARIO ISTRUTTORE](#)

[PROCEDURA --> PROVVEDIMENTO --> PROVVEDIMENTO PLURIMO](#)

[PROCEDURA --> PROVVEDIMENTO --> SOTTOSCRIZIONE](#)

[PROCEDURA --> RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO](#)

[PROCEDURA --> SCIA](#)

[PROCEDURA --> SILENZIO ASSENSO](#)

[PROCEDURA --> SILENZIO DEVOLUTIVO](#)

[PROCEDURA --> SOSPENSIONE](#)

[PROCEDURA --> TEMPUS REGIT ACTUM](#)

[PROCEDURA --> TESTO UNICO, REGIME TRANSITORIO](#)

[PROCEDURA --> TESTO UNICO, REGIME TRANSITORIO --> ART. 23 DPR 327/2001](#)

[PROCEDURA --> TESTO UNICO, REGIME TRANSITORIO --> ART. 57 BIS DPR 327/2001](#)

[PROCEDURA --> TESTO UNICO, REGIME TRANSITORIO --> DICHIARAZIONE DI P.U.](#)

[PROCEDURA --> TESTO UNICO, REGIME TRANSITORIO --> INDENNITÀ](#)

[PROCEDURA --> TESTO UNICO, REGIME TRANSITORIO --> INDENNITÀ --> INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE](#)

[PROCEDURA --> TESTO UNICO, REGIME TRANSITORIO --> INDENNITÀ --> MAGGIORAZIONI/INDENNITÀ AGGIUNTIVE](#)

[PROCEDURA --> TESTO UNICO, REGIME TRANSITORIO --> OPPOSIZIONE ALLA STIMA](#)

[PROCEDURA --> TESTO UNICO, REGIME TRANSITORIO --> RETROCESSIONE](#)

[PROCEDURA --> VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA](#)

[PROCEDURA --> VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE](#)

[PROCEDURA --> VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE --> DIFFERENZA CON V.A.S.](#)

[PROCEDURA --> VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE --> DISCREZIONALITÀ](#)

[PROCEDURA --> VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE --> DURATA](#)

[PROCEDURA --> VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE --> FUNZIONE](#)

[PROCEDURA --> VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE --> MODIFICHE PROGETTUALI](#)

[PROCEDURA --> VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE --> MOMENTO PROCEDIMENTALE](#)

[PROCEDURA --> VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE --> RAPPORTO CON TITOLO PAESAGGISTICO](#)

[PROCEDURA --> VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE --> UNITARIETÀ](#)

[PROCEDURA --> VALUTAZIONE DI INCIDENZA - S.I.C. E Z.P.S.](#)

<b>PROCEDURE ATIPICHE O ALTERNATIVE</b>
---

[PROCEDURE ATIPICHE O ALTERNATIVE](#)

[PROCEDURE ATIPICHE O ALTERNATIVE --> ACCORDI EX ART. 11 L. 241/90](#)

[PROCEDURE ATIPICHE O ALTERNATIVE --> ACCORDI EX ART. 11 L. 241/90 --> CARATTERI GENERALI](#)

[PROCEDURE ATIPICHE O ALTERNATIVE --> ACCORDI EX ART. 11 L. 241/90 --> NATURA](#)

[PROCEDURE ATIPICHE O ALTERNATIVE --> ACCORDI EX ART. 11 L. 241/90 --> NORMATIVA APPLICABILE](#)

[PROCEDURE ATIPICHE O ALTERNATIVE --> ACCORDI EX ART. 11 L. 241/90 --> RECESSO](#)

[PROCEDURE ATIPICHE O ALTERNATIVE --> ACCORDI PARAESPRIATIVI](#)

[PROCEDURE ATIPICHE O ALTERNATIVE --> ACQUISTO EX ART. 31 LEGGE 448/1998](#)

[PROCEDURE ATIPICHE O ALTERNATIVE --> CESSIONE GRATUITA](#)

[PROCEDURE ATIPICHE O ALTERNATIVE --> CESSIONE GRATUITA --> IVA](#)

[PROCEDURE ATIPICHE O ALTERNATIVE --> CESSIONE GRATUITA --> PRESCRIZIONE](#)

[PROCEDURE ATIPICHE O ALTERNATIVE --> CESSIONE GRATUITA --> PROMESSA](#)

[PROCEDURE ATIPICHE O ALTERNATIVE --> OCCUPAZIONI NEGOZIALI](#)

[PROCEDURE ATIPICHE O ALTERNATIVE --> ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI --> ART. 13 DPR 22/1997](#)

[PROCEDURE ATIPICHE O ALTERNATIVE --> ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI --> DISCREZIONALITÀ](#)

[PROCEDURE ATIPICHE O ALTERNATIVE --> ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI --> FINALITÀ](#)

[PROCEDURE ATIPICHE O ALTERNATIVE --> ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI --> PRESUPPOSTI](#)

[PROCEDURE ATIPICHE O ALTERNATIVE --> ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI --> PRESUPPOSTI --> ACQUISIZIONE AREE](#)

[PROCEDURE ATIPICHE O ALTERNATIVE --> ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI --> PRESUPPOSTI --> PREESISTENTI LIMITAZIONI](#)

[PROCEDURE ATIPICHE O ALTERNATIVE --> ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI --> PRESUPPOSTI --> TEMPORANEITÀ](#)

[PROCEDURE ATIPICHE O ALTERNATIVE --> ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI --> REQUISIZIONE --> RESTITUZIONE --> COMPETENZA](#)

[PROCEDURE ATIPICHE O ALTERNATIVE --> ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI --> REQUISIZIONE --> RESTITUZIONE --> RESPONSABILITÀ](#)

[PROCEDURE ATIPICHE O ALTERNATIVE --> PERMUTA](#)

[PROCEDURE ATIPICHE O ALTERNATIVE --> RIACQUISTO ART. 63 LEGGE 448/1998](#)

## **OCCUPAZIONE**

[OCCUPAZIONE --> CONSEGUENZE](#)

[OCCUPAZIONE --> DECRETO DI OCCUPAZIONE ART. 71 L. 2359/1865 --> COMPETENZA --> ORGANO TECNICO](#)

[OCCUPAZIONE --> DECRETO DI OCCUPAZIONE ART. 71 L. 2359/1865 --> CONDIZIONI --> DICHIARAZIONE DI INDIFFERIBILITÀ ED URGENZA](#)

[OCCUPAZIONE --> DECRETO DI OCCUPAZIONE ART. 71 L. 2359/1865 --> INDICAZIONE TERMINE](#)

[OCCUPAZIONE --> DECRETO DI OCCUPAZIONE ART. 71 L. 2359/1865 --> MOTIVAZIONE](#)

[OCCUPAZIONE --> DECRETO MOTIVATO ART. 22 BIS DPR 327/2001 --> CONDIZIONI -->](#)

DICHIARAZIONE DI INDIFFERIBILITÀ ED URGENZA

OCCUPAZIONE --> DECRETO MOTIVATO ART. 22 BIS DPR 327/2001 --> CONDIZIONI --> DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ

OCCUPAZIONE --> DECRETO MOTIVATO ART. 22 BIS DPR 327/2001 --> CONDIZIONI --> URGENZA --> COMMA 2 LETT. A) - B) --> SOPRA I 50 DESTINATARI --> COMPUTO

OCCUPAZIONE --> DECRETO MOTIVATO ART. 22 BIS DPR 327/2001 --> CONDIZIONI --> URGENZA --> DECORSO TERMINI PER IL FINANZIAMENTO

OCCUPAZIONE --> DECRETO MOTIVATO ART. 22 BIS DPR 327/2001 --> CONDIZIONI --> URGENZA --> IN CORSO D'OPERA

OCCUPAZIONE --> DECRETO MOTIVATO ART. 22 BIS DPR 327/2001 --> CONDIZIONI --> URGENZA --> INTRINSECA

OCCUPAZIONE --> DECRETO MOTIVATO ART. 22 BIS DPR 327/2001 --> CONDIZIONI --> URGENZA --> MANCATO ACCORDO

OCCUPAZIONE --> DECRETO MOTIVATO ART. 22 BIS DPR 327/2001 --> CONDIZIONI --> URGENZA --> MOTIVAZIONE

OCCUPAZIONE --> DECRETO MOTIVATO ART. 22 BIS DPR 327/2001 --> CONDIZIONI --> URGENZA --> MOTIVAZIONE --> PER RELATIONEM

OCCUPAZIONE --> DECRETO MOTIVATO ART. 22 BIS DPR 327/2001 --> CONDIZIONI --> URGENZA --> OPERE DI URBANIZZAZIONE

OCCUPAZIONE --> DECRETO MOTIVATO ART. 22 BIS DPR 327/2001 --> CONDIZIONI --> URGENZA --> PARTICOLARE NATURA DELLE OPERE

OCCUPAZIONE --> DECRETO MOTIVATO ART. 22 BIS DPR 327/2001 --> CONDIZIONI --> URGENZA --> PARTICOLARE URGENZA

OCCUPAZIONE --> DECRETO MOTIVATO ART. 22 BIS DPR 327/2001 --> CONDIZIONI --> URGENZA --> RITARDI AMMINISTRATIVI

OCCUPAZIONE --> DECRETO MOTIVATO ART. 22 BIS DPR 327/2001 --> CONDIZIONI --> VINCOLO

OCCUPAZIONE --> DECRETO MOTIVATO ART. 22 BIS DPR 327/2001 --> EFFICACIA --> TERMINE TRIMESTRALE

OCCUPAZIONE --> DECRETO MOTIVATO ART. 22 BIS DPR 327/2001 --> EFFICACIA --> TERMINE TRIMESTRALE --> SOSPENSIONE/INTERRUZIONE

[OCCUPAZIONE --> DECRETO MOTIVATO ART. 22 BIS DPR 327/2001 --> NATURA RECETTIZIA](#)

[OCCUPAZIONE --> DURATA OCCUPAZIONE --> IN RAPPORTO AI TERMINI DI P.U.](#)

[OCCUPAZIONE --> DURATA OCCUPAZIONE --> PROROGA --> LIMITI --> ENTRO DURATA P.U.](#)

[OCCUPAZIONE --> DURATA OCCUPAZIONE --> PROROGA --> LIMITI --> IRREVERSIBILE TRASFORMAZIONE](#)

[OCCUPAZIONE --> DURATA OCCUPAZIONE --> PROROGA --> PROROGA AMMINISTRATIVA --> MOTIVAZIONE](#)

[OCCUPAZIONE --> DURATA OCCUPAZIONE --> PROROGA --> PROROGA DELLA P.U. E PROROGA DELL'OCCUPAZIONE](#)

[OCCUPAZIONE --> DURATA OCCUPAZIONE --> PROROGA --> PROROGA LEGALE](#)

[OCCUPAZIONE --> DURATA OCCUPAZIONE --> PROROGA --> PROROGA LEGALE --> ART. 22 L. 158/1991](#)

[OCCUPAZIONE --> DURATA OCCUPAZIONE --> PROROGA --> PROROGA LEGALE --> ART. 22 L. 158/1991 --> OCCUPAZIONE NEGOZIALE](#)

[OCCUPAZIONE --> DURATA OCCUPAZIONE --> PROROGA --> PROROGA LEGALE --> ART. 4 L. 166/2002](#)

[OCCUPAZIONE --> IMMISSIONE IN POSSESSO --> AVVISO --> ALLEGAZIONE DECRETO](#)

[OCCUPAZIONE --> IMMISSIONE IN POSSESSO --> AVVISO --> PLANIMETRIE](#)

[OCCUPAZIONE --> IMMISSIONE IN POSSESSO --> PROVA --> ONERE DELLA PROVA](#)

[OCCUPAZIONE --> IMMISSIONE IN POSSESSO --> STATO DI CONSISTENZA --> RAPPORTO CON VERBALE DI IMMISSIONE IN POSSESSO --> EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA](#)

[OCCUPAZIONE --> IMMISSIONE IN POSSESSO --> STATO DI CONSISTENZA --> RAPPORTO CON VERBALE DI IMMISSIONE IN POSSESSO --> PIP](#)

[OCCUPAZIONE --> IMMISSIONE IN POSSESSO --> VERBALE IMMISSIONE NEL POSSESSO --> FIDEFACENTE](#)

[OCCUPAZIONE --> IMMISSIONE IN POSSESSO --> VERBALE IMMISSIONE NEL POSSESSO --> PROVA](#)

[OCCUPAZIONE --> OPERE/OCCUPAZIONI PARTICOLARI --> GASDOTTI/METANODOTTI](#)

[OCCUPAZIONE --> PEEP](#)

OCCUPAZIONE --> RAPPORTO CON L'ESPROPRIAZIONE

OCCUPAZIONE --> RESTITUZIONE --> FORMA

OCCUPAZIONE --> RESTITUZIONE --> PROVA

OCCUPAZIONE --> RINNOVAZIONE --> IN CASO DI RINNOVAZIONE DELLA P.U.

OCCUPAZIONE --> TEMPORANEA NON PREORDINATA ALL'ESPROPRIO --> INDIVIDUAZIONE AREE --> PIANO PARTICELLARE

OCCUPAZIONE --> TEMPORANEA NON PREORDINATA ALL'ESPROPRIO --> MOTIVAZIONE

<b>TRASFERIMENTO DEL DIRITTO</b>
----------------------------------

TRASFERIMENTO E ACQUISTO DEI DIRITTI REALI --> ACQUISTO ALLA MANO PUBBLICA --> MODI DI ACQUISTO

TRASFERIMENTO E ACQUISTO DEI DIRITTI REALI --> ACQUISTO ALLA MANO PUBBLICA --> PROVA E PRESUNZIONE

TRASFERIMENTO E ACQUISTO DEI DIRITTI REALI --> ACQUISTO ALLA MANO PUBBLICA --> STRUMENTI INIDONEI --> PREVISIONE IN PIANI

TRASFERIMENTO E ACQUISTO DEI DIRITTI REALI --> ACQUISTO ALLA MANO PUBBLICA --> STRUMENTI, SCELTA --> DISCREZIONALITÀ

TRASFERIMENTO E ACQUISTO DEI DIRITTI REALI --> TITOLO --> ACCESSIONE

TRASFERIMENTO E ACQUISTO DEI DIRITTI REALI --> TITOLO --> CESSIONE VOLONTARIA --> ACCORDO DI CESSIONE --> ACQUIESCENZA

TRASFERIMENTO E ACQUISTO DEI DIRITTI REALI --> TITOLO --> CESSIONE VOLONTARIA --> ACCORDO DI CESSIONE --> DURATA VINCOLO

TRASFERIMENTO E ACQUISTO DEI DIRITTI REALI --> TITOLO --> CESSIONE VOLONTARIA --> ATTO UNILATERALE

TRASFERIMENTO E ACQUISTO DEI DIRITTI REALI --> TITOLO --> CESSIONE VOLONTARIA --> ATTO UNILATERALE --> DURATA DEL VINCOLO --> EFFETTI DELLA CADUCAZIONE

TRASFERIMENTO E ACQUISTO DEI DIRITTI REALI --> TITOLO --> CESSIONE VOLONTARIA --> CARATTERISTICHE

TRASFERIMENTO E ACQUISTO DEI DIRITTI REALI --> TITOLO --> CESSIONE VOLONTARIA -->

[CLAUSOLE --> RINUNZIATIVE](#)

[TRASFERIMENTO E ACQUISTO DEI DIRITTI REALI --> TITOLO --> CESSIONE VOLONTARIA --> FORMA](#)

[TRASFERIMENTO E ACQUISTO DEI DIRITTI REALI --> TITOLO --> CESSIONE VOLONTARIA --> INTERPRETAZIONE](#)

[TRASFERIMENTO E ACQUISTO DEI DIRITTI REALI --> TITOLO --> CESSIONE VOLONTARIA --> NATURA](#)

[TRASFERIMENTO E ACQUISTO DEI DIRITTI REALI --> TITOLO --> CESSIONE VOLONTARIA --> NATURA --> ART. 11 L. 241/1990](#)

[TRASFERIMENTO E ACQUISTO DEI DIRITTI REALI --> TITOLO --> CESSIONE VOLONTARIA --> PROPOSTA DI CESSIONE](#)

[TRASFERIMENTO E ACQUISTO DEI DIRITTI REALI --> TITOLO --> COMPRAVENDITA](#)

[TRASFERIMENTO E ACQUISTO DEI DIRITTI REALI --> TITOLO --> DECRETO DI ESPROPRIO --> ART. 22 DPR 327/2001](#)

[TRASFERIMENTO E ACQUISTO DEI DIRITTI REALI --> TITOLO --> DECRETO DI ESPROPRIO --> ART. 22 DPR 327/2001 --> CONDIZIONI --> INDENNITÀ --> DETERMINAZIONE](#)

[TRASFERIMENTO E ACQUISTO DEI DIRITTI REALI --> TITOLO --> DECRETO DI ESPROPRIO --> ART. 22 DPR 327/2001 --> CONDIZIONI --> URGENZA](#)

[TRASFERIMENTO E ACQUISTO DEI DIRITTI REALI --> TITOLO --> DECRETO DI ESPROPRIO --> ART. 22 DPR 327/2001 --> CONDIZIONI --> URGENZA --> DECORSO TERMINI PER IL FINANZIAMENTO](#)

[TRASFERIMENTO E ACQUISTO DEI DIRITTI REALI --> TITOLO --> DECRETO DI ESPROPRIO --> ART. 22 DPR 327/2001 --> CONDIZIONI --> URGENZA --> SOPRA I 50 DESTINATARI](#)

[TRASFERIMENTO E ACQUISTO DEI DIRITTI REALI --> TITOLO --> DECRETO DI ESPROPRIO --> ART. 22 DPR 327/2001 --> CONDIZIONI --> URGENZA --> SOPRA I 50 DESTINATARI --> COMPUTO](#)

[TRASFERIMENTO E ACQUISTO DEI DIRITTI REALI --> TITOLO --> DECRETO DI ESPROPRIO --> COMPETENZA](#)

[TRASFERIMENTO E ACQUISTO DEI DIRITTI REALI --> TITOLO --> DECRETO DI ESPROPRIO --> CONDIZIONI --> DICHIARAZIONE DI P.U.](#)

[TRASFERIMENTO E ACQUISTO DEI DIRITTI REALI --> TITOLO --> DECRETO DI ESPROPRIO --> CONDIZIONI --> INDENNITÀ](#)

TRASFERIMENTO E ACQUISTO DEI DIRITTI REALI --> TITOLO --> DECRETO DI ESPROPRIO --> CONDIZIONI --> INDENNITÀ --> PAGAMENTO O DEPOSITO

TRASFERIMENTO E ACQUISTO DEI DIRITTI REALI --> TITOLO --> DECRETO DI ESPROPRIO --> CONDIZIONI --> REALIZZAZIONE DELL'OPERA

TRASFERIMENTO E ACQUISTO DEI DIRITTI REALI --> TITOLO --> DECRETO DI ESPROPRIO --> CONTENUTO

TRASFERIMENTO E ACQUISTO DEI DIRITTI REALI --> TITOLO --> DECRETO DI ESPROPRIO --> CONTENUTO --> INDICAZIONE CONDIZIONE SOSPENSIVA

TRASFERIMENTO E ACQUISTO DEI DIRITTI REALI --> TITOLO --> DECRETO DI ESPROPRIO --> CONTENUTO --> INDICAZIONE DEL VINCOLO

TRASFERIMENTO E ACQUISTO DEI DIRITTI REALI --> TITOLO --> DECRETO DI ESPROPRIO --> CONTENUTO --> INDICAZIONE RESPONSABILE PROCEDIMENTO

TRASFERIMENTO E ACQUISTO DEI DIRITTI REALI --> TITOLO --> DECRETO DI ESPROPRIO --> CONTENUTO --> NOMINA DEI TECNICI

TRASFERIMENTO E ACQUISTO DEI DIRITTI REALI --> TITOLO --> DECRETO DI ESPROPRIO --> DIRITTI DI TERZI --> ENFITEUTA

TRASFERIMENTO E ACQUISTO DEI DIRITTI REALI --> TITOLO --> DECRETO DI ESPROPRIO --> ESECUZIONE

TRASFERIMENTO E ACQUISTO DEI DIRITTI REALI --> TITOLO --> DECRETO DI ESPROPRIO --> ESECUZIONE --> AVVISO --> SETTE GIORNI ANTECEDENTI

TRASFERIMENTO E ACQUISTO DEI DIRITTI REALI --> TITOLO --> DECRETO DI ESPROPRIO --> NATURA RECETTIZIA

TRASFERIMENTO E ACQUISTO DEI DIRITTI REALI --> TITOLO --> DECRETO DI ESPROPRIO --> POSSESSO

TRASFERIMENTO E ACQUISTO DEI DIRITTI REALI --> TITOLO --> DECRETO DI ESPROPRIO --> TEMPESTIVITÀ

TRASFERIMENTO E ACQUISTO DEI DIRITTI REALI --> TITOLO --> DECRETO DI ESPROPRIO --> TEMPESTIVITÀ --> PEEP

TRASFERIMENTO E ACQUISTO DEI DIRITTI REALI --> TITOLO --> DECRETO DI ESPROPRIO --> TEMPESTIVITÀ --> PIP

TRASFERIMENTO E ACQUISTO DEI DIRITTI REALI --> TITOLO --> DICATIO AD PATRIAM

TRASFERIMENTO E ACQUISTO DEI DIRITTI REALI --> TITOLO --> DICATIO AD PATRIAM --> STRADA

TRASFERIMENTO E ACQUISTO DEI DIRITTI REALI --> TITOLO --> RETROCESSIONE --> CESSIONE VOLONTARIA

TRASFERIMENTO E ACQUISTO DEI DIRITTI REALI --> TITOLO --> RETROCESSIONE --> COMPETENZA

TRASFERIMENTO E ACQUISTO DEI DIRITTI REALI --> TITOLO --> RETROCESSIONE --> CORRISPETTIVO

TRASFERIMENTO E ACQUISTO DEI DIRITTI REALI --> TITOLO --> RETROCESSIONE --> D'UFFICIO

TRASFERIMENTO E ACQUISTO DEI DIRITTI REALI --> TITOLO --> RETROCESSIONE --> DANNO DA MANCATA RETROCESSIONE

TRASFERIMENTO E ACQUISTO DEI DIRITTI REALI --> TITOLO --> RETROCESSIONE --> DANNO DA MANCATA RETROCESSIONE --> CRITERI DI CALCOLO

TRASFERIMENTO E ACQUISTO DEI DIRITTI REALI --> TITOLO --> RETROCESSIONE --> DANNO DA MANCATA RETROCESSIONE --> IN CASO DI PRESCRIZIONE DEL DIRITTO

TRASFERIMENTO E ACQUISTO DEI DIRITTI REALI --> TITOLO --> RETROCESSIONE --> DANNO DA MANCATA RETROCESSIONE --> IN CASO DI RETROCESSIONE PARZIALE

TRASFERIMENTO E ACQUISTO DEI DIRITTI REALI --> TITOLO --> RETROCESSIONE --> DANNO DA MANCATA RETROCESSIONE --> RISARCIMENTO PER EQUIVALENTE

TRASFERIMENTO E ACQUISTO DEI DIRITTI REALI --> TITOLO --> RETROCESSIONE --> DICHIARAZIONE DI INSERVIBILITÀ

TRASFERIMENTO E ACQUISTO DEI DIRITTI REALI --> TITOLO --> RETROCESSIONE --> DICHIARAZIONE DI INSERVIBILITÀ --> CONDIZIONI

TRASFERIMENTO E ACQUISTO DEI DIRITTI REALI --> TITOLO --> RETROCESSIONE --> DICHIARAZIONE DI INSERVIBILITÀ --> CONDIZIONI --> OPERA DIVERSA

TRASFERIMENTO E ACQUISTO DEI DIRITTI REALI --> TITOLO --> RETROCESSIONE --> DICHIARAZIONE DI INSERVIBILITÀ --> DINIEGO

TRASFERIMENTO E ACQUISTO DEI DIRITTI REALI --> TITOLO --> RETROCESSIONE --> DICHIARAZIONE DI INSERVIBILITÀ --> DISCREZIONALITÀ

TRASFERIMENTO E ACQUISTO DEI DIRITTI REALI --> TITOLO --> RETROCESSIONE -->

DICHIARAZIONE DI INSERVIBILITÀ --> IMPLICITA

TRASFERIMENTO E ACQUISTO DEI DIRITTI REALI --> TITOLO --> RETROCESSIONE --> DICHIARAZIONE DI INSERVIBILITÀ --> ISTANZA

TRASFERIMENTO E ACQUISTO DEI DIRITTI REALI --> TITOLO --> RETROCESSIONE --> DICHIARAZIONE DI INSERVIBILITÀ --> ISTANZA --> SILENZIO

TRASFERIMENTO E ACQUISTO DEI DIRITTI REALI --> TITOLO --> RETROCESSIONE --> DICHIARAZIONE DI INSERVIBILITÀ --> ISTANZA --> SILENZIO --> POTERI DEL GIUDICE

TRASFERIMENTO E ACQUISTO DEI DIRITTI REALI --> TITOLO --> RETROCESSIONE --> DIRITTO ALLA RETROCESSIONE

TRASFERIMENTO E ACQUISTO DEI DIRITTI REALI --> TITOLO --> RETROCESSIONE --> DIRITTO ALLA RETROCESSIONE --> PRESCRIZIONE

TRASFERIMENTO E ACQUISTO DEI DIRITTI REALI --> TITOLO --> RETROCESSIONE --> DIRITTO ALLA RETROCESSIONE --> RINUNCIA

TRASFERIMENTO E ACQUISTO DEI DIRITTI REALI --> TITOLO --> RETROCESSIONE --> EFFETTO TRASLATIVO

TRASFERIMENTO E ACQUISTO DEI DIRITTI REALI --> TITOLO --> RETROCESSIONE --> LIMITI

TRASFERIMENTO E ACQUISTO DEI DIRITTI REALI --> TITOLO --> RETROCESSIONE --> OCCUPAZIONE ACQUISITIVA

TRASFERIMENTO E ACQUISTO DEI DIRITTI REALI --> TITOLO --> RETROCESSIONE --> PIP

TRASFERIMENTO E ACQUISTO DEI DIRITTI REALI --> TITOLO --> RETROCESSIONE --> PRESUPPOSTI

TRASFERIMENTO E ACQUISTO DEI DIRITTI REALI --> TITOLO --> RETROCESSIONE --> PRESUPPOSTI --> INUTILIZZABILITÀ --> MOMENTO DELLA VALUTAZIONE

TRASFERIMENTO E ACQUISTO DEI DIRITTI REALI --> TITOLO --> RETROCESSIONE --> TOTALE E PARZIALE

TRASFERIMENTO E ACQUISTO DEI DIRITTI REALI --> TITOLO --> RETROCESSIONE --> TOTALE E PARZIALE --> PARAMETRO DELL'OPERA COMPLESSIVA

TRASFERIMENTO E ACQUISTO DEI DIRITTI REALI --> TITOLO --> RETROCESSIONE --> TOTALE E PARZIALE --> PARZIALE

TRASFERIMENTO E ACQUISTO DEI DIRITTI REALI --> TITOLO --> RETROCESSIONE --> TOTALE E PARZIALE --> PARZIALE --> ISTANZA --> DINIEGO

TRASFERIMENTO E ACQUISTO DEI DIRITTI REALI --> TITOLO --> RETROCESSIONE --> TOTALE E PARZIALE --> PARZIALE --> ISTANZA --> SILENZIO

TRASFERIMENTO E ACQUISTO DEI DIRITTI REALI --> TITOLO --> RETROCESSIONE --> TOTALE E PARZIALE --> TOTALE

TRASFERIMENTO E ACQUISTO DEI DIRITTI REALI --> TITOLO --> RETROCESSIONE --> TOTALE E PARZIALE --> UTILIZZO DIVERSO DALLO SCOPO DELL'ESPROPRIAZIONE

TRASFERIMENTO E ACQUISTO DEI DIRITTI REALI --> TITOLO --> RETROCESSIONE --> TOTALE E PARZIALE --> UTILIZZO DIVERSO DALLO SCOPO DELL'ESPROPRIAZIONE --> DOPO LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA

TRASFERIMENTO E ACQUISTO DEI DIRITTI REALI --> TITOLO --> TRUST

TRASFERIMENTO E ACQUISTO DEI DIRITTI REALI --> TITOLO --> USO AB IMMEMORABILI

TRASFERIMENTO E ACQUISTO DEI DIRITTI REALI --> TITOLO --> USUCAPIONE

TRASFERIMENTO E ACQUISTO DEI DIRITTI REALI --> TITOLO --> USUCAPIONE --> CONDIZIONI

TRASFERIMENTO E ACQUISTO DEI DIRITTI REALI --> TITOLO --> USUCAPIONE --> CONDIZIONI --> POSSESSO

TRASFERIMENTO E ACQUISTO DEI DIRITTI REALI --> TITOLO --> USUCAPIONE --> CONDIZIONI --> POSSESSO --> ANIMUS POSSIDENDI

TRASFERIMENTO E ACQUISTO DEI DIRITTI REALI --> TITOLO --> USUCAPIONE --> CONDIZIONI --> POSSESSO --> DA CONTRATTO PRELIMINARE

TRASFERIMENTO E ACQUISTO DEI DIRITTI REALI --> TITOLO --> USUCAPIONE --> CONDIZIONI --> POSSESSO --> INTERVERSIONE

TRASFERIMENTO E ACQUISTO DEI DIRITTI REALI --> TITOLO --> USUCAPIONE --> CONDIZIONI --> POSSESSO --> INTERVERSIONE --> REALIZZAZIONE DELL'OPERA

TRASFERIMENTO E ACQUISTO DEI DIRITTI REALI --> TITOLO --> USUCAPIONE --> CONDIZIONI --> TERMINE

TRASFERIMENTO E ACQUISTO DEI DIRITTI REALI --> TITOLO --> USUCAPIONE --> CONDIZIONI --> TERMINE --> INTERRUZIONE

TRASFERIMENTO E ACQUISTO DEI DIRITTI REALI --> TITOLO --> USUCAPIONE --> DA PARTE DEI PRIVATI

TRASFERIMENTO E ACQUISTO DEI DIRITTI REALI --> TITOLO --> USUCAPIONE --> DA PARTE

DEI PRIVATI --> DEL BENE ESPROPRIATO

TRASFERIMENTO E ACQUISTO DEI DIRITTI REALI --> TITOLO --> USUCAPIONE --> DA PARTE DEI PRIVATI --> DEL BENE PATRIMONIALE

TRASFERIMENTO E ACQUISTO DEI DIRITTI REALI --> TITOLO --> USUCAPIONE --> DA PARTE DEI PRIVATI --> POSSESSO

TRASFERIMENTO E ACQUISTO DEI DIRITTI REALI --> TITOLO --> USUCAPIONE --> DA PARTE DEI PRIVATI --> PROVA

TRASFERIMENTO E ACQUISTO DEI DIRITTI REALI --> TITOLO --> USUCAPIONE --> DA PARTE DELLA PA

TRASFERIMENTO E ACQUISTO DEI DIRITTI REALI --> TITOLO --> USUCAPIONE --> DA PARTE DELLA PA --> AMMISSIBILITÀ

TRASFERIMENTO E ACQUISTO DEI DIRITTI REALI --> TITOLO --> USUCAPIONE --> DA PARTE DELLA PA --> FORMALITÀ

TRASFERIMENTO E ACQUISTO DEI DIRITTI REALI --> TITOLO --> USUCAPIONE --> DA PARTE DELLA PA --> NON AMMISSIBILITÀ

TRASFERIMENTO E ACQUISTO DEI DIRITTI REALI --> TITOLO --> USUCAPIONE --> DA PARTE DELLA PA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA

TRASFERIMENTO E ACQUISTO DEI DIRITTI REALI --> TITOLO --> USUCAPIONE --> DA PARTE DELLA PA --> OCCUPAZIONE LEGITTIMA

TRASFERIMENTO E ACQUISTO DEI DIRITTI REALI --> TITOLO --> USUCAPIONE --> DA PARTE DELLA PA --> OCCUPAZIONE LEGITTIMA DIVENUTA ILLEGITTIMA

TRASFERIMENTO E ACQUISTO DEI DIRITTI REALI --> TITOLO --> USUCAPIONE --> DA PARTE DELLA PA --> OCCUPAZIONE LEGITTIMA DIVENUTA ILLEGITTIMA --> ANNULLAMENTO ATTI

TRASFERIMENTO E ACQUISTO DEI DIRITTI REALI --> TITOLO --> USUCAPIONE --> DA PARTE DELLA PA --> POSSESSO --> DA CONTRATTO PRELIMINARE

TRASFERIMENTO E ACQUISTO DEI DIRITTI REALI --> TITOLO --> USUCAPIONE --> DA PARTE DELLA PA --> PROVA

TRASFERIMENTO E ACQUISTO DEI DIRITTI REALI --> TITOLO --> USUCAPIONE --> DA PARTE DELLA PA --> RISARCIMENTO DA ILLECITO, COMPATIBILITÀ

TRASFERIMENTO E ACQUISTO DEI DIRITTI REALI --> TITOLO --> USUCAPIONE --> DA PARTE DELLA PA --> SUCCESSIONE TRA ENTI

[TRASFERIMENTO E ACQUISTO DEI DIRITTI REALI --> TITOLO --> USUCAPIONE --> EFFETTI](#)

[TRASFERIMENTO E ACQUISTO DEI DIRITTI REALI --> TITOLO --> USUCAPIONE --> FINALITÀ](#)

<b>PUBBLICA UTILITÀ</b>
-------------------------

[PUBBLICA UTILITÀ --> DICHIARAZIONE DI P.U. --> CONTENUTO --> ART. 12.3 DPR 327/2001:INDICAZIONE DEL VINCOLO](#)

[PUBBLICA UTILITÀ --> DICHIARAZIONE DI P.U. --> CONTENUTO --> ART. 17.1 DPR 327/2001: INDICAZIONE DEL VINCOLO](#)

[PUBBLICA UTILITÀ --> DICHIARAZIONE DI P.U. --> EFFETTO](#)

[PUBBLICA UTILITÀ --> DICHIARAZIONE DI P.U. --> EX LEGE, EX ACTO](#)

[PUBBLICA UTILITÀ --> DICHIARAZIONE DI P.U. --> FONTE --> APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO](#)

[PUBBLICA UTILITÀ --> DICHIARAZIONE DI P.U. --> FONTE --> APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO](#)

[PUBBLICA UTILITÀ --> DICHIARAZIONE DI P.U. --> FONTE --> PIANI URBANISTICI --> PIANI ASI](#)

[PUBBLICA UTILITÀ --> DICHIARAZIONE DI P.U. --> FONTE --> PIANI URBANISTICI --> PIP](#)

[PUBBLICA UTILITÀ --> DICHIARAZIONE DI P.U. --> MOTIVAZIONE](#)

[PUBBLICA UTILITÀ --> DICHIARAZIONE DI P.U. --> NATURA RECETTIZIA](#)

[PUBBLICA UTILITÀ --> DICHIARAZIONE DI P.U. --> RINNOVAZIONE/RIAPPROVAZIONE --> EFFETTI --> TERMINI](#)

[PUBBLICA UTILITÀ --> DICHIARAZIONE DI P.U. --> RINNOVAZIONE/RIAPPROVAZIONE --> EFFETTI --> VINCOLI](#)

[PUBBLICA UTILITÀ --> DICHIARAZIONE DI P.U. --> RINNOVAZIONE/RIAPPROVAZIONE --> TERMINI](#)

[PUBBLICA UTILITÀ --> DICHIARAZIONE DI P.U. --> TERMINI --> ACCORDI DI PROGRAMMA](#)

[PUBBLICA UTILITÀ --> DICHIARAZIONE DI P.U. --> TERMINI --> ALLOCAZIONE --> PRIMA MANIFESTAZIONE VOLONTÀ ABLATORIA](#)

[PUBBLICA UTILITÀ --> DICHIARAZIONE DI P.U. --> TERMINI --> ART. 13 DPR 327/2001](#)

[PUBBLICA UTILITÀ --> DICHIARAZIONE DI P.U. --> TERMINI --> ART. 13 DPR 327/2001 --> DIVERSA STATUZIONE](#)

[PUBBLICA UTILITÀ --> DICHIARAZIONE DI P.U. --> TERMINI --> ART. 13 DPR 327/2001 --> INIZIO/FINE LAVORI](#)

[PUBBLICA UTILITÀ --> DICHIARAZIONE DI P.U. --> TERMINI --> ART. 13 DPR 327/2001 --> LEGITTIMITÀ](#)

[PUBBLICA UTILITÀ --> DICHIARAZIONE DI P.U. --> TERMINI --> ART. 13 DPR 327/2001 --> TERMINE SUPPLETIVO](#)

[PUBBLICA UTILITÀ --> DICHIARAZIONE DI P.U. --> TERMINI --> COMPUTO](#)

[PUBBLICA UTILITÀ --> DICHIARAZIONE DI P.U. --> TERMINI --> DECORRENZA](#)

[PUBBLICA UTILITÀ --> DICHIARAZIONE DI P.U. --> TERMINI --> DEROGABILITÀ](#)

[PUBBLICA UTILITÀ --> DICHIARAZIONE DI P.U. --> TERMINI --> FUNZIONE](#)

[PUBBLICA UTILITÀ --> DICHIARAZIONE DI P.U. --> TERMINI --> INOSSERVANZA](#)

[PUBBLICA UTILITÀ --> DICHIARAZIONE DI P.U. --> TERMINI --> INOSSERVANZA --> MANCATA PROROGA](#)

[PUBBLICA UTILITÀ --> DICHIARAZIONE DI P.U. --> TERMINI --> NATURA --> INIZIALI ORDINATORI FINALI PERENTORI](#)

[PUBBLICA UTILITÀ --> DICHIARAZIONE DI P.U. --> TERMINI --> NATURA --> PERENTORI ENTRAMBI I FINALI](#)

[PUBBLICA UTILITÀ --> DICHIARAZIONE DI P.U. --> TERMINI --> NATURA --> PERENTORIO SOLO FINE ESPROPRI](#)

[PUBBLICA UTILITÀ --> DICHIARAZIONE DI P.U. --> TERMINI --> NATURA --> PERENTORIO SOLO FINE LAVORI](#)

[PUBBLICA UTILITÀ --> DICHIARAZIONE DI P.U. --> TERMINI --> OMISSIONE](#)

[PUBBLICA UTILITÀ --> DICHIARAZIONE DI P.U. --> TERMINI --> OMISSIONE --> CONSEGUENZE SULLA PROCEDURA](#)

[PUBBLICA UTILITÀ --> DICHIARAZIONE DI P.U. --> TERMINI --> OMISSIONE --> EMENDABILITÀ](#)

[PUBBLICA UTILITÀ --> DICHIARAZIONE DI P.U. --> TERMINI --> OMISSIONE --> NULLITÀ](#)

PUBBLICA UTILITÀ --> DICHIARAZIONE DI P.U. --> TERMINI --> OMISSIONE --> SCADENZA TERMINI, DIFFERENZA

PUBBLICA UTILITÀ --> DICHIARAZIONE DI P.U. --> TERMINI --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> EDILIZIA SCOLASTICA

PUBBLICA UTILITÀ --> DICHIARAZIONE DI P.U. --> TERMINI --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> ELETTRODOTTI

PUBBLICA UTILITÀ --> DICHIARAZIONE DI P.U. --> TERMINI --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> OPERE STRATEGICHE

PUBBLICA UTILITÀ --> DICHIARAZIONE DI P.U. --> TERMINI --> PIANI URBANISTICI

PUBBLICA UTILITÀ --> DICHIARAZIONE DI P.U. --> TERMINI --> PIANI URBANISTICI --> PEEP

PUBBLICA UTILITÀ --> DICHIARAZIONE DI P.U. --> TERMINI --> PIANI URBANISTICI --> PEEP --> ART. 13 L. 2359/1865

PUBBLICA UTILITÀ --> DICHIARAZIONE DI P.U. --> TERMINI --> PIANI URBANISTICI --> PEEP --> TERMINI EX LEGE

PUBBLICA UTILITÀ --> DICHIARAZIONE DI P.U. --> TERMINI --> PIANI URBANISTICI --> PIANI DI ZONA

PUBBLICA UTILITÀ --> DICHIARAZIONE DI P.U. --> TERMINI --> PIANI URBANISTICI --> PIP --> ART. 13 L. 2359/1865

PUBBLICA UTILITÀ --> DICHIARAZIONE DI P.U. --> TERMINI --> PIANI URBANISTICI --> PIP --> PROROGABILITÀ TERMINI

PUBBLICA UTILITÀ --> DICHIARAZIONE DI P.U. --> TERMINI --> PIANI URBANISTICI --> PROGRAMMA COSTRUTTIVO

PUBBLICA UTILITÀ --> DICHIARAZIONE DI P.U. --> TERMINI --> PROROGA --> AMMINISTRATIVA --> CAUSE E MOTIVAZIONE

PUBBLICA UTILITÀ --> DICHIARAZIONE DI P.U. --> TERMINI --> PROROGA --> AMMINISTRATIVA --> COMPETENZA

PUBBLICA UTILITÀ --> DICHIARAZIONE DI P.U. --> TERMINI --> PROROGA --> AMMINISTRATIVA --> COMPETENZA --> OPERE STRATEGICHE

PUBBLICA UTILITÀ --> DICHIARAZIONE DI P.U. --> TERMINI --> PROROGA --> AMMINISTRATIVA --> NATURA RECETTIZIA

PUBBLICA UTILITÀ --> DICHIARAZIONE DI P.U. --> TERMINI --> PROROGA -->

[AMMINISTRATIVA --> PERIZIA DI VARIANTE --> ART. 12.2 DPR 327/2001](#)

[PUBBLICA UTILITÀ --> DICHIARAZIONE DI P.U. --> TERMINI --> PROROGA --> AMMINISTRATIVA --> TEMPESTIVITÀ](#)

[PUBBLICA UTILITÀ --> DICHIARAZIONE DI P.U. --> TERMINI --> QUINTO TERMINE](#)

[PUBBLICA UTILITÀ --> DICHIARAZIONE DI P.U. --> TERMINI --> QUINTO TERMINE --> MANCATO RISPETTO, CONSEGUENZE](#)

[PUBBLICA UTILITÀ --> DICHIARAZIONE DI P.U. --> TERMINI --> RAPPORTO CON I TERMINI DI OCCUPAZIONE](#)

[PUBBLICA UTILITÀ --> OPERA DI INTERESSE GENERALE](#)

[PUBBLICA UTILITÀ --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> EDIFICI DI CULTO](#)

[PUBBLICA UTILITÀ --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> ELETTRODOTTI](#)

[PUBBLICA UTILITÀ --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> IMPIANTI ENERGETICI --> FONTI RINNOVABILI](#)

[PUBBLICA UTILITÀ --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> IMPIANTI ENERGETICI --> FONTI RINNOVABILI --> IMPIANTI EOLICI](#)

[PUBBLICA UTILITÀ --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> INTERVENTI IN AREE DI SERVIZIO](#)

[PUBBLICA UTILITÀ --> RAPPORTO CON I VINCOLI URBANISTICI](#)

[PUBBLICA UTILITÀ --> RAPPORTO CON I VINCOLI URBANISTICI --> ART. 12 COMMA 3 DPR 327/2001](#)

[PUBBLICA UTILITÀ --> RAPPORTO CON I VINCOLI URBANISTICI --> PIANI ATTUATIVI --> PIP](#)

[PUBBLICA UTILITÀ --> RAPPORTO CON I VINCOLI URBANISTICI --> PIANO ADOTTATO](#)

[PUBBLICA UTILITÀ --> RAPPORTO CON L'APPALTO](#)

[PUBBLICA UTILITÀ --> RAPPORTO CON L'OCCUPAZIONE](#)

<b>SOGGETTI</b>
-----------------

[SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> ATTI DI GESTIONE E ATTI DI INDIRIZZO](#)

[SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> ATTI DI GESTIONE E ATTI DI INDIRIZZO --> COMPETENZE](#)

DEI DIRIGENTI

SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> AUTORITÀ ESPROPRIANTE --> ASPI

SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> AUTORITÀ ESPROPRIANTE --> COMUNE --> COMPETENZE PARTICOLARI --> ART. 7 DPR 327/2001

SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> CONCORSI DI PIÙ ENTI

SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> CONCORSI DI PIÙ ENTI --> TITOLARE OBBLIGAZIONE

SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> DELEGA

SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> DELEGA --> CONCESSIONE TRASLATIVA --> ONEROSITÀ

SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> DELEGA --> CONCESSIONE TRASLATIVA --> PRINCIPIO DI LEGALITÀ

SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> DELEGA --> CONCESSIONE TRASLATIVA --> TITOLARE OBBLIGAZIONE

SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> DELEGA --> DELEGA DEI POTERI ESPROPRIATIVI --> CONTENUTO

SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> DELEGA --> DELEGA DI FIRMA

SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> DELEGA --> EDILIZIA RESIDENZIALE

SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> DELEGA --> EDILIZIA RESIDENZIALE --> COOPERATIVA

SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> DELEGA --> EDILIZIA RESIDENZIALE --> IACP

SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> DELEGA --> L. 219/1981

SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> DELEGA --> LEGITTIMAZIONE PASSIVA

SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> DELEGA --> LEGITTIMAZIONE PASSIVA --> AZIONE INDENNITARIA

SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> DELEGA --> LEGITTIMAZIONE PASSIVA --> AZIONE RISARCITORIA

SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> DELEGA --> RESPONSABILITÀ

SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> DELEGA --> RESPONSABILITÀ --> SOLIDARIETÀ

SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> DELEGA --> RESPONSABILITÀ --> TITOLARE DEL POTERE

ESPROPRIATIVO

SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> DELEGA --> RIVALSA

SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> DELEGA --> TITOLARE OBBLIGAZIONE --> INDENNITÀ

SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> DELEGA --> TITOLARE OBBLIGAZIONE --> RESTITUTIO IN INTEGRUM

SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> DELEGA --> TITOLARE OBBLIGAZIONE --> RISARCIMENTO

SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> IMPRESA APPALTATRICE --> TITOLARE OBBLIGAZIONE --> RISARCITORIA

SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> IMPRESA APPALTATRICE --> TITOLARE OBBLIGAZIONE --> RISARCITORIA --> CORRESPONSABILITÀ

SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> IMPRESA APPALTATRICE --> TITOLARE OBBLIGAZIONE --> RISARCITORIA --> DANNI DA CANTIERE

SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> ORGANIZZAZIONE UFFICI

SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> PROMOTORE E BENEFICIARIO --> TITOLARE OBBLIGAZIONE

SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> RIPARTIZIONE COMPETENZE

SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> SOSTITUZIONE

SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> SOSTITUZIONE --> AVOCAZIONE

SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> SOSTITUZIONE --> AVOCAZIONE --> TITOLARE OBBLIGAZIONE

SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> SUCCESSIONE TRA ENTI

SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> SUCCESSIONE TRA ENTI --> RAPPORTI OBBLIGATORI

SOGGETTI --> SOGGETTI PASSIVI

SOGGETTI --> SOGGETTI PASSIVI --> GESTORE

SOGGETTI --> SOGGETTI PASSIVI --> PROPRIETARIO CATASTALE

SOGGETTI --> SOGGETTI PASSIVI --> PROPRIETARIO CATASTALE --> MODIFICHE DURANTE LA PROCEDURA

[SOGGETTI --> SOGGETTI PASSIVI --> PROPRIETARIO CATASTALE --> OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE](#)

[SOGGETTI --> SOGGETTI PASSIVI --> PROPRIETARIO REALE](#)

[SOGGETTI --> SOGGETTI PASSIVI --> USUFRUTTUARIO](#)

[SOGGETTI --> SOGGETTI PASSIVI --> USUFRUTTUARIO --> MODIFICHE DURANTE LA PROCEDURA](#)

[SOGGETTI --> TERZI AVENTI DIRITTO --> ASSEGNATARIO](#)

[SOGGETTI --> TERZI AVENTI DIRITTO --> ENFITEUTA](#)

[SOGGETTI --> TERZI AVENTI DIRITTO --> FITTAVOLO](#)

[SOGGETTI --> TERZI AVENTI DIRITTO --> FITTAVOLO --> COLTIVATORE DIRETTO](#)

[SOGGETTI --> TERZI AVENTI DIRITTO --> FITTAVOLO --> INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE](#)

[SOGGETTI --> TERZI AVENTI DIRITTO --> LIVELLARIO](#)

<b>OGGETTO</b>
----------------

[OGGETTO --> AREA PERTINENZIALE](#)

[OGGETTO --> DIRITTI MINORI](#)

[OGGETTO --> INDIVIDUAZIONE --> CERTEZZA](#)

[OGGETTO --> INDIVIDUAZIONE --> CERTEZZA --> FRAZIONAMENTO](#)

[OGGETTO --> INDIVIDUAZIONE --> RAPPORTO TRA ESPROPRIO E PIANO PARTICELLARE](#)

[OGGETTO --> INDIVIDUAZIONE --> RAPPORTO TRA ESPROPRIO ED OCCUPAZIONE](#)

[OGGETTO --> INDIVIDUAZIONE --> SUPERFICI](#)

[OGGETTO --> INDIVIDUAZIONE --> SUPERFICI --> ERRORI](#)

[OGGETTO --> RELITTI](#)

**PROCEDURA --> ACCESSO AGLI ATTI --> CONDIZIONI**

TAR PUGLIA, SEZIONE III BARI n.1575 del 21/11/2013 - Relatore: Rosalba Giansante -  
Presidente: Sergio Conti

Sintesi:

**Il diritto di accedere ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici si riferisce a qualunque forma di tutela, sia giudiziale che stragiudiziale, di interessi giuridicamente rilevanti, anche prima e indipendentemente dall'effettivo esercizio di un'azione giudiziale.**

Estratto: «E' fondato il motivo di censura con il quale la Studiocinque Outdoor s.r.l. deduce la violazione dell'art. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990 che recita: "deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici." Secondo la prevalente giurisprudenza, già fatta propria da questa Sezione (cfr. TAR Puglia, Bari, Sezione III, n. 3339/2009) e condivisa dal Collegio, la disposizione appena citata si riferisce a qualunque forma di tutela, sia giudiziale che stragiudiziale, di interessi giuridicamente rilevanti, anche prima e indipendentemente dall'effettivo esercizio di un'azione giudiziale, ben potendo l'accesso essere finalizzato alle valutazioni preliminari in ordine al se proporre tale azione, e quindi ad evitare iniziative giurisdizionali "al buio" (cfr. TAR Puglia, Bari, Sezione I, n. 11/2008, TAR Campania, Napoli, Sezione V, n. 4702/2007). Sotto tale profilo, è perciò sufficiente che l'istante fornisca elementi idonei a dimostrare in maniera chiara e concreta la sussistenza di un tale astratto interesse (cfr. TAR Puglia, Bari, Sezione I, n. 1529/2009). Nella fattispecie oggetto di gravame sussiste l'interesse qualificato, concreto ed attuale della società ricorrente all'ostensione degli atti richiesti, ai fini della tutela della propria sfera giuridica, come rappresentato dalla stessa ricorrente nella istanza di accesso presentata al Comune intimato, in virtù dell'appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza di questo Tribunale n. 2112/2012, già ritualmente notificato e prossimo al deposito al momento della proposizione del presente ricorso. In particolare parte ricorrente rappresenta la necessità di appurare l'entità dei danni sofferti, nonché il numero degli impianti rimossi ed il loro stato generale al momento della rimozione. L'impugnativa, difatti, involgerebbe tali aspetti, essendo fondamentale dimostrare, a suo avviso, che i manufatti distolti dal suolo coincidessero con quelli dotati di titolo abilitativo e conoscibili, per ubicazione e stato, come di titolarità della Studiocinque; in quest'ottica, solo l'accesso alla documentazione fotografica di cui si chiede l'ostensione, menzionata nel verbale conosciuto in corso di causa di primo grado, da utilizzarsi in concomitanza e raccordo con quella già versata nel giudizio di appello, potrebbe provare, per tabulas, la coincidenza dei mezzi asportati con quelli autorizzati. Osserva il Collegio che la sentenza del TAR Puglia, Sezione II, n. 2112, del 7 dicembre 2012, come prospettato da parte ricorrente, aveva parzialmente accolto la domanda impugnatoria, respingendo quella risarcitoria "sia per inammissibilità della stessa per assoluto difetto di assolvimento dell'onere di prova in onere alla circostanza che gli impianti rimossi fossero supportati da specifica autorizzazione e che tale situazione di corrispondenza del cartellone con l'autorizzazione di riferimento e il collegamento con il soggetto titolare della proprietà del cartellone risultasse evidente e regolarmente apposto sull'impianto, atteso che dalla documentazione in atti esibita dal Comune di Trani e, in particolare, dalle specifiche attestazioni contenute nei verbali di rimozione a cura della Polizia Municipale risulta che i

cartelloni rimossi fossero privi della prescritta indicazione sulla proprietà.”Ritenuto sussistente, alla luce di quanto sopra, l’interesse rilevante sul piano soggettivo, quanto al piano oggettivo, non possono sorgere dubbi sulle caratteristiche e sulla funzione degli atti richiesti, non soggetti ad alcun particolare regime di segreto o di semplice riservatezza. Il Collegio deve, infine, evidenziare che, in questa procedura, il Giudice debba limitarsi ad esaminare gli elementi soggettivi e oggettivi già indicati ed a verificare che la richiesta di accesso non sia generica e si riferisca alla tutela di un diritto concreto (come è riscontrabile nella fattispecie), ma non può giungere a valutare l’eventuale fondatezza o meno dell’azione che l’interessato intende intraprendere per la tutela della propria posizione giuridica garantita dall’ordinamento (cfr. TAR Puglia, Sezione I, n. 306/2112, Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1492/2011; Sez. V, 23 febbraio n. 1067/2010). Conclusivamente, per i suesposti motivi, il ricorso deve essere accolto; conseguentemente, deve essere ordinata al Comune di Trani l’esibizione, sotto forma di visione ed estrazione di copia, degli atti richiesti dalla Studiocinque Outdoor s.r.l. con l’istanza del 19 aprile 2013, nel termine di giorni 30 dalla notificazione della presente sentenza.»

TAR CAMPANIA, SEZIONE VI NAPOLI n.4277 del 13/09/2013 - Relatore: Umberto Maiello -  
Presidente: Umberto Maiello

Sintesi:

**La legittimazione all’accesso ex art. 22 L. n. 241/1990 è dato dalla c.d. vicinitas da intendersi come situazione di stabile collegamento giuridico con il territorio, di per se stessa idonea a differenziare l’istante dal resto della collettività.**

Estratto: «I profili di legittimazione della parte istante sono stati adeguatamente ponderati dall’Amministrazione intimata, avendo la società Ideal s.r.l. precisato nel corso del procedimento, proprio su sollecitazione dell’Autorità procedente, le ragioni di interesse in cui impinge l’istanza ostensiva, ragioni che risultano rappresentate dalla vicinitas, trattandosi di lido confinante, e dal conseguente, potenziale coinvolgimento di entrambe le società concessionarie nell’ambito del procedimento di riassetto concessorio reso necessario dal ciclico fenomeno di ripascimento dell’arenile. Tanto bastava per concedere ingresso alla pretesa ostensiva accolta con il provvedimento impugnato, nella precisazione che siffatta decisione in nulla è condizionata da valutazioni circa la fondatezza delle eventuali pretese alla cui tutela l’acquisizione della documentazione è strumentale posto che, per costante giurisprudenza, il diritto di accesso è autonomo rispetto alla posizione giuridica posta a base della relativa istanza (cfr., per tutte, Tar Campania, questa sezione sesta, 11 marzo 2010, n. 1373). In aderenza a tale postulato, mentre si rivela inconferente la decisione di inammissibilità pronunciata da questo Tribunale, VII Sezione, con decisione 1881/2013, in quanto fondata sul presupposto che il procedimento di rivisitazione dell’assetto concessorio summenzionato non è stato ancora definito con il provvedimento conclusivo, non può, invece, essere negato che proprio la rilevata pendenza del suddetto procedimento suffraghi in termini di concretezza e di attualità l’interesse ostensivo che regge l’istanza della Ideal s.r.l., cui già si correla, ancorché in una dimensione statica, una posizione differenziata in ragione della incontestata vicinitas (i due lidi sono confinanti). Com’è noto, il diritto di accesso è riconosciuto dagli articoli 22 e seguenti della legge n. 241 del 7 agosto 1990, come fondamentale presidio a salvaguardia delle esigenze di tutela dei soggetti destinatari

dell'azione amministrativa nonché come strumento essenziale al perseguimento della trasparenza e dell'imparzialità nella pubblica amministrazione, a chiunque abbia un interesse personale e concreto. Nel caso di specie l'interesse che radica la legittimazione della controinteressata appare – come già sopra anticipato - sufficientemente delinearci già all'esito di una ricognizione statica della posizione soggettiva da essa vantata e che emerge in ragione della incontestata "vicinitas", e cioè di una situazione di stabile collegamento giuridico con il territorio, di per se stessa idonea a differenziare la società Ideal s.r.l. dal resto della collettività. In considerazione di tale contesto fattuale – più volte riconosciuto dalla giurisprudenza come fattore di legittimazione ad ampio raggio, in riferimento ad ambiti differenziati dell'azione amministrativa (cfr. Consiglio di Stato sez. VI 07 agosto 2003 n. 4557, T.A.R. Brescia Lombardia, 13 gennaio 2003 n. 24; T.A.R. Lombardia Sez. III, Milano, 27.12.2001, n. 8217; T.A.R. Campania Sez. III, Napoli, 4.6.1996, n. 470) - non può essere contestata la sussistenza in capo alla Ideal srl di un qualificato interesse a controllare il legittimo esercizio del governo del territorio da parte delle Autorità preposte al fine di verificarne la rispondenza alla normazione di settore. E ciò per le evidenti interferenze che – in ragione della divisata contiguità territoriale – un eventuale illegittimo esercizio del potere di concessione può potenzialmente esplicare nella sfera giuridica della detta società controinteressata, impegnata, peraltro, nel medesimo settore di attività commerciale della ricorrente con la quale è, dunque, in evidente rapporto di concorrenza.»

#### **PROCEDURA --> ACCESSO AGLI ATTI --> CONSIGLIERI COMUNALI E PROVINCIALI**

TAR PUGLIA, SEZIONE II LECCE n.2601 del 19/12/2013 - Relatore: Paolo Marotta - Presidente: Rosaria Trizzino

Sintesi:

**I consiglieri comunali godono di un non condizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possono essere utili all'espletamento del loro mandato e ciò al duplice fine, da un lato, di valutare la correttezza e l'efficacia dell'azione amministrativa, dall'altro, di esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio comunale e di poter esercitare il potere di iniziativa in seno all'organo consiliare.**

Sintesi:

**Il diritto di accesso riconosciuto ai consiglieri comunali ha una disciplina ed una ratio diversa rispetto a quello riconosciuto dall'art. 10 D. Lgs. 267/2000 alla generalità dei cittadini ovvero dall'art. 22 legge 241/1990 a chiunque sia portatore sia portatore di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.**

Sintesi:

**Il diritto di accesso del consigliere comunale non è soggetto ad alcun onere motivazionale.**

Sintesi:

**Il diritto di accesso si estende a tutti gli atti utili per l'esercizio del mandato, senza che alcuna limitazione possa derivare dall'eventuale natura riservata delle informazioni richieste, essendo il consigliere vincolato al segreto d'ufficio.**

Estratto: «Occorre premettere che, per costante giurisprudenza amministrativa, i consiglieri comunali godono di un non condizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possono essere utili all'espletamento del loro mandato e ciò al duplice fine, da un lato, di valutare la correttezza e l'efficacia dell'azione amministrativa, dall'altro, di esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio comunale e di poter esercitare il potere di iniziativa in seno all'organo consiliare (Consiglio di Stato, Sez. V, 17 settembre 2010 n. 6963). Il diritto di accesso riconosciuto ai consiglieri comunali ha dunque una disciplina ed una ratio diversa rispetto a quello riconosciuto dall'art. 10 del d.lgs. n. 267/2000 alla generalità dei cittadini ovvero dall'art. 22 della legge n. 241/1990 a chiunque sia portatore sia portatore di un "interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso" (cfr. C.d.S., Sez. V, 17 settembre 2010, n.6963; in termini C.d.S., Sez. I, 26 maggio 2010, n.1858; Sez. V, 22 febbraio 2007, n. 929 e 2 settembre 2005, n.4471). Costituisce ius receptum nella giurisprudenza amministrativa il principio secondo il quale il diritto di accesso del consigliere comunale non è soggetto ad alcun onere motivazionale, giacché diversamente opinando sarebbe introdotto una sorta di controllo dell'ente, attraverso i propri uffici, sull'esercizio del mandato del consigliere comunale. Risulta, altresì, acclarato in sede giurisprudenziale che il termine "utili", contenuto nell'articolo 43 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 garantisce l'estensione di tale diritto di accesso a qualsiasi atto ravvisato utile per l'esercizio del mandato (cfr. C.d.S. n. 6963/2010 cit.) senza che alcuna limitazione possa derivare dall'eventuale natura riservata delle informazioni richieste, essendo il consigliere vincolato al segreto d'ufficio (C.d.S., Sez. V, 4 maggio 2004, n. 2716 e da ultimo Tar Trentino Alto Adige, Trento, Sez. I, 7 maggio 2009, n.143).»

Sintesi:

**Se il diritto di accesso dei consiglieri comunali può essere esercitato per la generalità degli atti comunali e non richiede un onere specifico di motivazione, risulta tuttavia evidente che l'esercizio di tale diritto non può tradursi nella pretesa di un numero abnorme di atti tale da paralizzare l'operatività o limitare la funzionalità dell'ufficio presso il quale gli atti sono depositati.**

Estratto: «Fermi i principi giurisprudenziali sopra enunciati, il Collegio rileva tuttavia che nella istanza presentata in data 25 marzo 2011 e ripetutamente reiterata il ricorrente richiedeva le copie delle concessioni edilizie o dei permessi a costruire "dall'anno 2008 ad oggi". Nel costituirsi in giudizio l'amministrazione comunale ha evidenziato che la richiesta di accesso documentale presentata dal ricorrente nel marzo 2011 si riferiva a circa 1.800 pratiche edilizie, ascese a n. 2.335 alla fine del 2012 (come certificato dal Responsabile del Servizio urbanistica del Comune di O., con nota del 22 ottobre 2013 prot. 33609). Il Collegio rileva inoltre che il Dirigente del Servizio Urbanistica del Comune di O. ha ripetutamente manifestato la piena disponibilità ad assicurare al ricorrente il richiesto accesso documentale (con nota del 18 aprile 2011 prot. 1515; con nota del 5 agosto 2011 prot. 19445; da ultimo, con nota del 5 agosto 2013 prot. 23339/13), invitandolo tuttavia ad indicare, previa consultazione del registro delle pratiche edilizie, la "documentazione che riterrà utile per l'espletamento del mandato elettorale". Il comportamento del Comune di O. non è reputato quindi dal Collegio lesivo del diritto di accesso di cui il ricorrente è indubbiamente titolare. Se,

infatti, in base ai principi giurisprudenziali sopra richiamati, il diritto di accesso dei consiglieri comunali può essere esercitato per la generalità degli atti comunali e non richiede un onere specifico di motivazione, risulta tuttavia evidente che l'esercizio di tale diritto non può tradursi nella pretesa di un numero abnorme di atti tale da paralizzare l'operatività o limitare la funzionalità dell'ufficio presso il quale gli atti sono depositati. Il Collegio rileva inoltre che, a fronte della legittima richiesta dell'ufficio procedente di circoscrivere ragionevolmente l'accesso documentale agli atti di effettivo interesse, il ricorrente ha opposto un atteggiamento scarsamente collaborativo, diffidando ripetutamente il responsabile del servizio urbanistica e l'amministrazione comunale a provvedere sulle istanze di accesso presentate. Anche nell'ultima richiesta di accesso presentata in data 8 luglio 2013 il ricorrente chiede nuovamente l'acquisizione delle concessioni edilizie o dei permessi di costruire "dal 2008 ad oggi", senza operare alcuna ragionevole delimitazione del richiesto accesso documentale agli atti di effettivo interesse. Ritiene conclusivamente il Collegio che il diritto di accesso dei consiglieri comunali non è un diritto assoluto, dovendo essere temperato con le esigenze dell'ufficio, in modo da non comprometterne la funzionalità. Ne consegue che, a fronte di una richiesta di accesso relativa a migliaia di atti, il consigliere comunale non può dolersi del mancato accesso documentale nei termini fissati dalla legge n. 241/1990, dovendo necessariamente circoscrivere il preteso accesso documentale entro limiti ragionevoli, indicando gli atti di effettivo interesse per l'esercizio del mandato o comunque esercitando partitamente il proprio diritto di accesso in modo da non pregiudicare l'esercizio delle funzioni di amministrazione attiva da parte dell'ufficio al quale la richiesta di accesso è presentata. La giurisprudenza amministrativa ha infatti precisato, con un orientamento pienamente condiviso dal Collegio, che l'esercizio del diritto di accesso da parte dei consiglieri comunali deve avvenire in modo da comportare il minor aggravio possibile per gli uffici comunali e non deve sostanziarsi in richieste assolutamente generiche ovvero meramente emulative (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 29 agosto 2011 n. 4829) e che è legittimo il diniego di accesso documentale a fronte di istanze tendenti a compiere un sindacato generalizzato dell'attività degli organi decidenti, deliberanti e amministrativi, dell'Ente che non all'esercizio del mandato politico finalizzato ad un organico progetto conoscitivo in relazione a singole problematiche (Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 febbraio 2013 n. 846).»

Sintesi:

**Il diritto di accesso dei consiglieri comunali non è un diritto assoluto, dovendo essere temperato con le esigenze dell'ufficio, in modo da non comprometterne la funzionalità.**

Estratto: «Fermi i principi giurisprudenziali sopra enunciati, il Collegio rileva tuttavia che nella istanza presentata in data 25 marzo 2011 e ripetutamente reiterata il ricorrente richiedeva le copie delle concessioni edilizie o dei permessi a costruire "dall'anno 2008 ad oggi". Nel costituirsi in giudizio l'amministrazione comunale ha evidenziato che la richiesta di accesso documentale presentata dal ricorrente nel marzo 2011 si riferiva a circa 1.800 pratiche edilizie, ascese a n. 2.335 alla fine del 2012 (come certificato dal Responsabile del Servizio urbanistica del Comune di O., con nota del 22 ottobre 2013 prot. 33609). Il Collegio rileva inoltre che il Dirigente del Servizio Urbanistica del Comune di O. ha ripetutamente manifestato la piena disponibilità ad assicurare al ricorrente il richiesto accesso documentale (con nota del 18 aprile 2011 prot. 1515; con nota del 5 agosto 2011 prot. 19445; da ultimo,

con nota del 5 agosto 2013 prot. 23339/13), invitandolo tuttavia ad indicare, previa consultazione del registro delle pratiche edilizie, la “documentazione che riterrà utile per l’espletamento del mandato elettorale”. Il comportamento del Comune di O. non è reputato quindi dal Collegio lesivo del diritto di accesso di cui il ricorrente è indubbiamente titolare. Se, infatti, in base ai principi giurisprudenziali sopra richiamati, il diritto di accesso dei consiglieri comunali può essere esercitato per la generalità degli atti comunali e non richiede un onere specifico di motivazione, risulta tuttavia evidente che l’esercizio di tale diritto non può tradursi nella pretesa di un numero abnorme di atti tale da paralizzare l’operatività o limitare la funzionalità dell’ufficio presso il quale gli atti sono depositati. Il Collegio rileva inoltre che, a fronte della legittima richiesta dell’ufficio precedente di circoscrivere ragionevolmente l’accesso documentale agli atti di effettivo interesse, il ricorrente ha opposto un atteggiamento scarsamente collaborativo, diffidando ripetutamente il responsabile del servizio urbanistica e l’amministrazione comunale a provvedere sulle istanze di accesso presentate. Anche nell’ultima richiesta di accesso presentata in data 8 luglio 2013 il ricorrente chiede nuovamente l’acquisizione delle concessioni edilizie o dei permessi di costruire “dal 2008 ad oggi”, senza operare alcuna ragionevole delimitazione del richiesto accesso documentale agli atti di effettivo interesse. Ritiene conclusivamente il Collegio che il diritto di accesso dei consiglieri comunali non è un diritto assoluto, dovendo essere temperato con le esigenze dell’ufficio, in modo da non comprometterne la funzionalità. Ne consegue che, a fronte di una richiesta di accesso relativa a migliaia di atti, il consigliere comunale non può dolersi del mancato accesso documentale nei termini fissati dalla legge n. 241/1990, dovendo necessariamente circoscrivere il preteso accesso documentale entro limiti ragionevoli, indicando gli atti di effettivo interesse per l’esercizio del mandato o comunque esercitando partitamente il proprio diritto di accesso in modo da non pregiudicare l’esercizio delle funzioni di amministrazione attiva da parte dell’ufficio al quale la richiesta di accesso è presentata. La giurisprudenza amministrativa ha infatti precisato, con un orientamento pienamente condiviso dal Collegio, che l’esercizio del diritto di accesso da parte dei consiglieri comunali deve avvenire in modo da comportare il minor aggravio possibile per gli uffici comunali e non deve sostanziarsi in richieste assolutamente generiche ovvero meramente emulative (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 29 agosto 2011 n. 4829) e che è legittimo il diniego di accesso documentale a fronte di istanze tendenti a compiere un sindacato generalizzato dell’attività degli organi decidenti, deliberanti e amministrativi, dell’Ente che non all’esercizio del mandato politico finalizzato ad un organico progetto conoscitivo in relazione a singole problematiche (Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 febbraio 2013 n. 846).»

Sintesi:

**A fronte di una richiesta di accesso relativa a migliaia di atti, il consigliere comunale non può dolersi del mancato accesso documentale nei termini fissati dalla legge 241/1990, dovendo necessariamente circoscrivere il preteso accesso documentale entro limiti ragionevoli, indicando gli atti di effettivo interesse per l’esercizio del mandato o comunque esercitando partitamente il proprio diritto di accesso in modo da non pregiudicare l’esercizio delle funzioni di amministrazione attiva da parte dell’ufficio al quale la richiesta di accesso è presentata.**

Estratto: «Fermi i principi giurisprudenziali sopra enunciati, il Collegio rileva tuttavia che nella istanza presentata in data 25 marzo 2011 e ripetutamente reiterata il ricorrente richiedeva le copie delle concessioni edilizie o dei permessi a costruire “dall’anno 2008 ad oggi”. Nel costituirsi in giudizio l’amministrazione comunale ha evidenziato che la richiesta di accesso documentale presentata dal ricorrente nel marzo 2011 si riferiva a circa 1.800 pratiche edilizie, ascese a n. 2.335 alla fine del 2012 (come certificato dal Responsabile del Servizio urbanistica del Comune di O., con nota del 22 ottobre 2013 prot. 33609). Il Collegio rileva inoltre che il Dirigente del Servizio Urbanistica del Comune di O. ha ripetutamente manifestato la piena disponibilità ad assicurare al ricorrente il richiesto accesso documentale (con nota del 18 aprile 2011 prot. 1515; con nota del 5 agosto 2011 prot. 19445; da ultimo, con nota del 5 agosto 2013 prot. 23339/13), invitandolo tuttavia ad indicare, previa consultazione del registro delle pratiche edilizie, la “documentazione che riterrà utile per l’espletamento del mandato elettorale”. Il comportamento del Comune di O. non è reputato quindi dal Collegio lesivo del diritto di accesso di cui il ricorrente è indubbiamente titolare. Se, infatti, in base ai principi giurisprudenziali sopra richiamati, il diritto di accesso dei consiglieri comunali può essere esercitato per la generalità degli atti comunali e non richiede un onere specifico di motivazione, risulta tuttavia evidente che l’esercizio di tale diritto non può tradursi nella pretesa di un numero abnorme di atti tale da paralizzare l’operatività o limitare la funzionalità dell’ufficio presso il quale gli atti sono depositati. Il Collegio rileva inoltre che, a fronte della legittima richiesta dell’ufficio procedente di circoscrivere ragionevolmente l’accesso documentale agli atti di effettivo interesse, il ricorrente ha opposto un atteggiamento scarsamente collaborativo, diffidando ripetutamente il responsabile del servizio urbanistica e l’amministrazione comunale a provvedere sulle istanze di accesso presentate. Anche nell’ultima richiesta di accesso presentata in data 8 luglio 2013 il ricorrente chiede nuovamente l’acquisizione delle concessioni edilizie o dei permessi di costruire “dal 2008 ad oggi”, senza operare alcuna ragionevole delimitazione del richiesto accesso documentale agli atti di effettivo interesse. Ritiene conclusivamente il Collegio che il diritto di accesso dei consiglieri comunali non è un diritto assoluto, dovendo essere temperato con le esigenze dell’ufficio, in modo da non comprometterne la funzionalità. Ne consegue che, a fronte di una richiesta di accesso relativa a migliaia di atti, il consigliere comunale non può dolersi del mancato accesso documentale nei termini fissati dalla legge n. 241/1990, dovendo necessariamente circoscrivere il preteso accesso documentale entro limiti ragionevoli, indicando gli atti di effettivo interesse per l’esercizio del mandato o comunque esercitando partitamente il proprio diritto di accesso in modo da non pregiudicare l’esercizio delle funzioni di amministrazione attiva da parte dell’ufficio al quale la richiesta di accesso è presentata. La giurisprudenza amministrativa ha infatti precisato, con un orientamento pienamente condiviso dal Collegio, che l’esercizio del diritto di accesso da parte dei consiglieri comunali deve avvenire in modo da comportare il minor aggravio possibile per gli uffici comunali e non deve sostanziarsi in richieste assolutamente generiche ovvero meramente emulative (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 29 agosto 2011 n. 4829) e che è legittimo il diniego di accesso documentale a fronte di istanze tendenti a compiere un sindacato generalizzato dell’attività degli organi decidenti, deliberanti e amministrativi, dell’Ente che non all’esercizio del mandato politico finalizzato ad un organico progetto conoscitivo in relazione a singole problematiche (Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 febbraio 2013 n. 846).»

Sintesi:

**L'esercizio del diritto di accesso da parte dei consiglieri comunali deve avvenire in modo da comportare il minor aggravio possibile per gli uffici comunali e non deve sostanziarsi in richieste assolutamente generiche ovvero meramente emulative.**

Estratto: «Fermi i principi giurisprudenziali sopra enunciati, il Collegio rileva tuttavia che nella istanza presentata in data 25 marzo 2011 e ripetutamente reiterata il ricorrente richiedeva le copie delle concessioni edilizie o dei permessi a costruire “dall’anno 2008 ad oggi”. Nel costituirsi in giudizio l’amministrazione comunale ha evidenziato che la richiesta di accesso documentale presentata dal ricorrente nel marzo 2011 si riferiva a circa 1.800 pratiche edilizie, ascese a n. 2.335 alla fine del 2012 (come certificato dal Responsabile del Servizio urbanistica del Comune di O., con nota del 22 ottobre 2013 prot. 33609). Il Collegio rileva inoltre che il Dirigente del Servizio Urbanistica del Comune di O. ha ripetutamente manifestato la piena disponibilità ad assicurare al ricorrente il richiesto accesso documentale (con nota del 18 aprile 2011 prot. 1515; con nota del 5 agosto 2011 prot. 19445; da ultimo, con nota del 5 agosto 2013 prot. 23339/13), invitandolo tuttavia ad indicare, previa consultazione del registro delle pratiche edilizie, la “documentazione che riterrà utile per l’espletamento del mandato elettorale”. Il comportamento del Comune di O. non è reputato quindi dal Collegio lesivo del diritto di accesso di cui il ricorrente è indubbiamente titolare. Se, infatti, in base ai principi giurisprudenziali sopra richiamati, il diritto di accesso dei consiglieri comunali può essere esercitato per la generalità degli atti comunali e non richiede un onere specifico di motivazione, risulta tuttavia evidente che l’esercizio di tale diritto non può tradursi nella pretesa di un numero abnorme di atti tale da paralizzare l’operatività o limitare la funzionalità dell’ufficio presso il quale gli atti sono depositati. Il Collegio rileva inoltre che, a fronte della legittima richiesta dell’ufficio procedente di circoscrivere ragionevolmente l’accesso documentale agli atti di effettivo interesse, il ricorrente ha opposto un atteggiamento scarsamente collaborativo, diffidando ripetutamente il responsabile del servizio urbanistica e l’amministrazione comunale a provvedere sulle istanze di accesso presentate. Anche nell’ultima richiesta di accesso presentata in data 8 luglio 2013 il ricorrente chiede nuovamente l’acquisizione delle concessioni edilizie o dei permessi di costruire “dal 2008 ad oggi”, senza operare alcuna ragionevole delimitazione del richiesto accesso documentale agli atti di effettivo interesse. Ritiene conclusivamente il Collegio che il diritto di accesso dei consiglieri comunali non è un diritto assoluto, dovendo essere temperato con le esigenze dell’ufficio, in modo da non comprometterne la funzionalità. Ne consegue che, a fronte di una richiesta di accesso relativa a migliaia di atti, il consigliere comunale non può dolersi del mancato accesso documentale nei termini fissati dalla legge n. 241/1990, dovendo necessariamente circoscrivere il preteso accesso documentale entro limiti ragionevoli, indicando gli atti di effettivo interesse per l’esercizio del mandato o comunque esercitando partitamente il proprio diritto di accesso in modo da non pregiudicare l’esercizio delle funzioni di amministrazione attiva da parte dell’ufficio al quale la richiesta di accesso è presentata. La giurisprudenza amministrativa ha infatti precisato, con un orientamento pienamente condiviso dal Collegio, che l’esercizio del diritto di accesso da parte dei consiglieri comunali deve avvenire in modo da comportare il minor aggravio possibile per gli uffici comunali e non deve sostanziarsi in richieste assolutamente generiche ovvero meramente emulative (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 29 agosto 2011 n. 4829) e che è

legittimo il diniego di accesso documentale a fronte di istanze tendenti a compiere un sindacato generalizzato dell'attività degli organi decidenti, deliberanti e amministrativi, dell'Ente che non all'esercizio del mandato politico finalizzato ad un organico progetto conoscitivo in relazione a singole problematiche (Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 febbraio 2013 n. 846).»

Sintesi:

**È legittimo il diniego di accesso documentale a fronte di istanze tendenti a compiere un sindacato generalizzato dell'attività degli organi decidenti, deliberanti e amministrativi, dell'Ente che non all'esercizio del mandato politico finalizzato ad un organico progetto conoscitivo in relazione a singole problematiche.**

Estratto: «Fermi i principi giurisprudenziali sopra enunciati, il Collegio rileva tuttavia che nella istanza presentata in data 25 marzo 2011 e ripetutamente reiterata il ricorrente richiedeva le copie delle concessioni edilizie o dei permessi a costruire “dall’anno 2008 ad oggi”. Nel costituirsi in giudizio l’amministrazione comunale ha evidenziato che la richiesta di accesso documentale presentata dal ricorrente nel marzo 2011 si riferiva a circa 1.800 pratiche edilizie, ascese a n. 2.335 alla fine del 2012 (come certificato dal Responsabile del Servizio urbanistica del Comune di O., con nota del 22 ottobre 2013 prot. 33609). Il Collegio rileva inoltre che il Dirigente del Servizio Urbanistica del Comune di O. ha ripetutamente manifestato la piena disponibilità ad assicurare al ricorrente il richiesto accesso documentale (con nota del 18 aprile 2011 prot. 1515; con nota del 5 agosto 2011 prot. 19445; da ultimo, con nota del 5 agosto 2013 prot. 23339/13), invitandolo tuttavia ad indicare, previa consultazione del registro delle pratiche edilizie, la “documentazione che riterrà utile per l’espletamento del mandato elettorale”. Il comportamento del Comune di O. non è reputato quindi dal Collegio lesivo del diritto di accesso di cui il ricorrente è indubbiamente titolare. Se, infatti, in base ai principi giurisprudenziali sopra richiamati, il diritto di accesso dei consiglieri comunali può essere esercitato per la generalità degli atti comunali e non richiede un onere specifico di motivazione, risulta tuttavia evidente che l’esercizio di tale diritto non può tradursi nella pretesa di un numero abnorme di atti tale da paralizzare l’operatività o limitare la funzionalità dell’ufficio presso il quale gli atti sono depositati. Il Collegio rileva inoltre che, a fronte della legittima richiesta dell’ufficio procedente di circoscrivere ragionevolmente l’accesso documentale agli atti di effettivo interesse, il ricorrente ha opposto un atteggiamento scarsamente collaborativo, diffidando ripetutamente il responsabile del servizio urbanistica e l’amministrazione comunale a provvedere sulle istanze di accesso presentate. Anche nell’ultima richiesta di accesso presentata in data 8 luglio 2013 il ricorrente chiede nuovamente l’acquisizione delle concessioni edilizie o dei permessi di costruire “dal 2008 ad oggi”, senza operare alcuna ragionevole delimitazione del richiesto accesso documentale agli atti di effettivo interesse. Ritiene conclusivamente il Collegio che il diritto di accesso dei consiglieri comunali non è un diritto assoluto, dovendo essere temperato con le esigenze dell’ufficio, in modo da non comprometterne la funzionalità. Ne consegue che, a fronte di una richiesta di accesso relativa a migliaia di atti, il consigliere comunale non può dolersi del mancato accesso documentale nei termini fissati dalla legge n. 241/1990, dovendo necessariamente circoscrivere il preteso accesso documentale entro limiti ragionevoli, indicando gli atti di effettivo interesse per l’esercizio del mandato o comunque esercitando partitamente il proprio diritto di accesso in modo da non

pregiudicare l'esercizio delle funzioni di amministrazione attiva da parte dell'ufficio al quale la richiesta di accesso è presentata. La giurisprudenza amministrativa ha infatti precisato, con un orientamento pienamente condiviso dal Collegio, che l'esercizio del diritto di accesso da parte dei consiglieri comunali deve avvenire in modo da comportare il minor aggravio possibile per gli uffici comunali e non deve sostanziarsi in richieste assolutamente generiche ovvero meramente emulative (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 29 agosto 2011 n. 4829) e che è legittimo il diniego di accesso documentale a fronte di istanze tendenti a compiere un sindacato generalizzato dell'attività degli organi decidenti, deliberanti e amministrativi, dell'Ente che non all'esercizio del mandato politico finalizzato ad un organico progetto conoscitivo in relazione a singole problematiche (Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 febbraio 2013 n. 846).»

#### **PROCEDURA --> ACCESSO AGLI ATTI --> ISTANZA --> REITERATA ISTANZA**

TAR CAMPANIA, SEZIONE VI NAPOLI n.3505 del 04/07/2013 - Relatore: Arcangelo Monaciliuni - Presidente: Renzo Conti

Sintesi:

**È ammissibile la reiterazione dell'istanza di accesso qualora colui che chiede l'ostensione dei documenti non si limiti a riproporre la medesima istanza, ma deduca evenienze diverse (fatti nuovi, diversa prospettazione dell'interesse et similia) atte a fornire giustificazione adeguata alla reiterazione della domanda, ovvero a far ritenere addotto un qualche "elemento di novità" sufficiente a far superare la preclusione di riproposizione dell'istanza già respinta nei modi di legge.**

Estratto: «Considerato che la ricostruzione teorica della civica amministrazione (in ordine all'irrimediabile decadenza dall'esercizio dell'azione avuto conto della inoppugnabilità del primo rigetto e delle sue refluenze sulle due istanze del 2013) non si appalesa idonea a sorreggere, in concreto, l'invocata misura dell'inammissibilità del gravame; Che, invero, come di seguito si renderà palese non può convenirsi con la difesa del Comune sull'asserita identità ("identiche ragioni ed identico interesse": così in memoria) dell'istanza, con la conseguenza che non può concedersi ingresso all'eccezione, posto che quella qui all'esame non sostanzia la riproposizione della "medesima" istanza in assenza "di evenienze diverse (fatti nuovi, diversa prospettazione dell'interesse et similia)" atte a fornire giustificazione adeguata alla sua reiterazione, ovvero a far ritenere addotto un qualche "elemento di novità" sufficiente a far superare la preclusione di riproposizione dell'istanza già respinta nei modi di legge (cfr., sul punto, Cons. Stato, sezione quinta, 26 marzo 2012, n. 1724, sezione quarta, 6 giugno 2011, n. 3403 e 27 gennaio 2011, n. 619; Tar Basilicata, Potenza, sezione prima, 23 maggio 2013, n. 292; Tar Lazio, Roma, sezione prima, 4 gennaio 2012, n. 63; Tar Abruzzo, L'Aquila, sezione prima, 14 febbraio 2013, n. 124; Tar Puglia, Bari, sezione seconda, 9 novembre 2012, n. 1912);»

#### **PROCEDURA --> ACCESSO AGLI ATTI --> NATURA**

TAR BASILICATA n.666 del 31/10/2013 - Relatore: Paola Anna Gemma Di Cesare - Presidente:

Michele Perrelli

Sintesi:

**L'accesso, connesso a una riforma di fondo dell'amministrazione, informata ai principi di pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, che a livello comunitario si inserisce nel più generale diritto all'informazione dei cittadini rispetto all'attività amministrativa, è qualificato nell'ambito di quegli interessi strumentali e procedimentali, avente una autonoma rilevanza quando è preordinato alla tutela di una situazione giuridicamente protetta.**

Estratto: «Il ricorso è affidato ad un unico articolato motivo di ricorso con il quale è dedotta la violazione dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 che riconosce a chiunque vi abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi. A norma dell'art. 22, comma 1, lett. b), della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 2 del d.p.r. 12 aprile 2006, n. 184, il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitabile nei confronti delle pubbliche amministrazioni da chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso. Al riguardo, ritiene il Collegio di non doversi discostare dalle linee tracciate dalla Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 6 del 2006 che inquadra l'accesso tra quelle "situazioni soggettive che, più che fornire utilità finali (caratteristica da riconoscere, oramai, non solo ai diritti soggettivi ma anche agli interessi legittimi), risultano caratterizzate per il fatto di offrire al titolare dell'interesse poteri di natura procedimentale volti in senso strumentale alla tutela di un interesse giuridicamente rilevante (diritti o interessi)". L'accesso, connesso a una riforma di fondo dell'amministrazione, informata ai principi di pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, che a livello comunitario si inserisce nel più generale diritto all'informazione dei cittadini rispetto all'attività amministrativa, è quindi qualificato nell'ambito di quegli interessi strumentali e procedimentali, avente una autonoma rilevanza quando è preordinato alla tutela di una situazione giuridicamente protetta. Così delineata la natura dell'accesso, si deve ritenere che, nel caso che ci occupa, l'interesse alla conoscenza dei documenti richiesti sia meritevole di tutela, in quanto qualificabile come interesse strumentale alla tutela dell'esercizio del diritto di difesa dell'istante, costituzionalmente garantito dall'art. 24 Cost. Parte ricorrente, infatti, rappresenta la necessità di esaminare i documenti richiesti al fine di valutare l'opportunità di instaurare un'azione giudiziaria volta ad ottenere il trasferimento del diritto di proprietà dei terreni già assegnati dal Comune e sui quali ha edificato un opificio ed il risarcimento per i danni asseritamente subiti. Occorre considerare, peraltro, che l'amministrazione non poteva negare l'accesso ai documenti richiesti, atteso che: a) l'accesso ai documenti amministrativi, considerate le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza (cfr art. 22, comma 2, legge n. 241 del 1990, come sostituito dalla lett. a) del comma 1 dell'art. 10, L. 18 giugno 2009, n. 69); b) ai sensi dell'art. 22, comma 3, legge n. 241 del 1990, tutti i documenti amministrativi ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6 sono accessibili; c) i documenti richiesti dalle ricorrenti non sono contemplati tra quelli per i quali l'art. 24 della legge n. 241 del 1990 esclude l'accesso. Ora, la deliberazione n. 27 del 18.06.1998- come risulta dalla documentazione fatta pervenire dal Comune agli atti di causa in data 23 maggio 2013- è stata esibita al ricorrente. Tuttavia, come confermato dal

ricorrente alla camera di consiglio del 16 ottobre 2013, i restanti documenti richiesti con istanza di accesso del 15 febbraio 2013 non sono stati esibiti. Pertanto al Comune di Calvello è ordinata l'esibizione, entro il termine perentorio di venti giorni dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza, dei seguenti documenti: - copia degli atti relativi alla procedura con la quale il Comune di Calvello ha acquisito o è entrato in possesso delle aree individuate con le particelle I04, I05 e I06 del foglio 41 ove insiste il lotto n. 11 di mq 1500 assegnato al Sig. Villani Rocco; - copia di tutti gli atti e i relativi elaborati tecnici inerenti l'Area P.I.P. in località Isca. »

## **PROCEDURA --> ACCESSO AGLI ATTI --> OPPOSIZIONE ALL'OSTENSIONE**

TAR BASILICATA n.666 del 31/10/2013 - Relatore: Paola Anna Gemma Di Cesare - Presidente: Michele Perrelli

Sintesi:

**Ai sensi dell'art. 22, comma 3, legge n. 241 del 1990, tutti i documenti amministrativi ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6 sono accessibili.**

Estratto: «Il ricorso è affidato ad un unico articolato motivo di ricorso con il quale è dedotta la violazione dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 che riconosce a chiunque vi abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi. A norma dell'art. 22, comma 1, lett. b), della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 2 del d.p.r. 12 aprile 2006, n. 184, il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitabile nei confronti delle pubbliche amministrazioni da chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso. Al riguardo, ritiene il Collegio di non doversi discostare dalle linee tracciate dalla Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 6 del 2006 che inquadra l'accesso tra quelle "situazioni soggettive che, più che fornire utilità finali (caratteristica da riconoscere, oramai, non solo ai diritti soggettivi ma anche agli interessi legittimi), risultano caratterizzate per il fatto di offrire al titolare dell'interesse poteri di natura procedimentale volti in senso strumentale alla tutela di un interesse giuridicamente rilevante (diritti o interessi)". L'accesso, connesso a una riforma di fondo dell'amministrazione, informata ai principi di pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, che a livello comunitario si inserisce nel più generale diritto all'informazione dei cittadini rispetto all'attività amministrativa, è quindi qualificato nell'ambito di quegli interessi strumentali e procedurali, avente una autonoma rilevanza quando è preordinato alla tutela di una situazione giuridicamente protetta. Così delineata la natura dell'accesso, si deve ritenere che, nel caso che ci occupa, l'interesse alla conoscenza dei documenti richiesti sia meritevole di tutela, in quanto qualificabile come interesse strumentale alla tutela dell'esercizio del diritto di difesa dell'istante, costituzionalmente garantito dall'art. 24 Cost. Parte ricorrente, infatti, rappresenta la necessità di esaminare i documenti richiesti al fine di valutare l'opportunità di instaurare un'azione giudiziaria volta ad ottenere il trasferimento del diritto di proprietà dei terreni già assegnati dal Comune e sui quali ha edificato un opificio ed il risarcimento per i danni asseritamente subiti. Occorre considerare, peraltro, che l'amministrazione non poteva negare l'accesso ai documenti richiesti, atteso che: a) l'accesso ai documenti amministrativi, considerate le sue rilevanti

finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza (cfr art. 22, comma 2, legge n. 241 del 1990, come sostituito dalla lett. a) del comma 1 dell'art. 10, L. 18 giugno 2009, n. 69); b) ai sensi dell'art. 22, comma 3, legge n. 241 del 1990, tutti i documenti amministrativi ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6 sono accessibili; c) i documenti richiesti dalle ricorrenti non sono contemplati tra quelli per i quali l'art. 24 della legge n. 241 del 1990 esclude l'accesso. Ora, la deliberazione n. 27 del 18.06.1998- come risulta dalla documentazione fatta pervenire dal Comune agli atti di causa in data 23 maggio 2013- è stata esibita al ricorrente. Tuttavia, come confermato dal ricorrente alla camera di consiglio del 16 ottobre 2013, i restanti documenti richiesti con istanza di accesso del 15 febbraio 2013 non sono stati esibiti. Pertanto al Comune di Calvello è ordinata l'esibizione, entro il termine perentorio di venti giorni dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza, dei seguenti documenti: -copia degli atti relativi alla procedura con la quale il Comune di Calvello ha acquisito o è entrato in possesso delle aree individuate con le particelle I04, I05 e I06 del foglio 41 ove insiste il lotto n. 11 di mq 1500 assegnato al Sig. Villani Rocco; -copia di tutti gli atti e i relativi elaborati tecnici inerenti l'Area P.I.P. in località Isca.»

#### **PROCEDURA --> ACCESSO AGLI ATTI --> PRINCIPIO GENERALE**

TAR BASILICATA n.666 del 31/10/2013 - Relatore: Paola Anna Gemma Di Cesare - Presidente: Michele Perrelli

Sintesi:

**L'accesso ai documenti amministrativi, considerate le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza (cfr art. 22, comma 2, legge n. 241 del 1990, come sostituito dalla lett. a) del comma 1 dell'art. 10, L. 18 giugno 2009, n. 69).**

Estratto: «Il ricorso è affidato ad un unico articolato motivo di ricorso con il quale è dedotta la violazione dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 che riconosce a chiunque vi abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi. A norma dell'art. 22, comma 1, lett. b), della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 2 del d.p.r. 12 aprile 2006, n. 184, il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitabile nei confronti delle pubbliche amministrazioni da chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso. Al riguardo, ritiene il Collegio di non doversi discostare dalle linee tracciate dalla Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 6 del 2006 che inquadra l'accesso tra quelle "situazioni soggettive che, più che fornire utilità finali (caratteristica da riconoscere, oramai, non solo ai diritti soggettivi ma anche agli interessi legittimi), risultano caratterizzate per il fatto di offrire al titolare dell'interesse poteri di natura procedimentale volti in senso strumentale alla tutela di un interesse giuridicamente rilevante (diritti o interessi)". L'accesso, connesso a una riforma di fondo dell'amministrazione, informata ai principi di pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, che a livello comunitario si inserisce nel più generale diritto all'informazione

dei cittadini rispetto all'attività amministrativa, è quindi qualificato nell'ambito di quegli interesse strumentali e procedurali, avente una autonoma rilevanza quando è preordinato alla tutela di una situazione giuridicamente protetta. Così delineata la natura dell'accesso, si deve ritenere che, nel caso che ci occupa, l'interesse alla conoscenza dei documenti richiesti sia meritevole di tutela, in quanto qualificabile come interesse strumentale alla tutela dell'esercizio del diritto di difesa dell'istante, costituzionalmente garantito dall'art. 24 Cost. Parte ricorrente, infatti, rappresenta la necessità di esaminare i documenti richiesti al fine di valutare l'opportunità di instaurare un'azione giudiziaria volta ad ottenere il trasferimento del diritto di proprietà dei terreni già assegnati dal Comune e sui quali ha edificato un opificio ed il risarcimento per i danni asseritamente subiti. Occorre considerare, peraltro, che l'amministrazione non poteva negare l'accesso ai documenti richiesti, atteso che: a) l'accesso ai documenti amministrativi, considerate le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza (cfr art. 22, comma 2, legge n. 241 del 1990, come sostituito dalla lett. a) del comma 1 dell'art. 10, L. 18 giugno 2009, n. 69); b) ai sensi dell'art. 22, comma 3, legge n. 241 del 1990, tutti i documenti amministrativi ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6 sono accessibili; c) i documenti richiesti dalle ricorrenti non sono contemplati tra quelli per i quali l'art. 24 della legge n. 241 del 1990 esclude l'accesso. Ora, la deliberazione n. 27 del 18.06.1998- come risulta dalla documentazione fatta pervenire dal Comune agli atti di causa in data 23 maggio 2013- è stata esibita al ricorrente. Tuttavia, come confermato dal ricorrente alla camera di consiglio del 16 ottobre 2013, i restanti documenti richiesti con istanza di accesso del 15 febbraio 2013 non sono stati esibiti. Pertanto al Comune di Calvello è ordinata l'esibizione, entro il termine perentorio di venti giorni dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza, dei seguenti documenti: -copia degli atti relativi alla procedura con la quale il Comune di Calvello ha acquisito o è entrato in possesso delle aree individuate con le particelle I04, I05 e I06 del foglio 41 ove insiste il lotto n. 11 di mq 1500 assegnato al Sig. Villani Rocco; -copia di tutti gli atti e i relativi elaborati tecnici inerenti l'Area P.I.P. in località Isca.»

#### **PROCEDURA --> ACCESSO AGLI ATTI --> SOGGETTI --> LEGITTIMATI AD ACCEDERE**

TAR TOSCANA, SEZIONE I n.1679 del 05/12/2013 - Relatore: Alessandro Cacciari - Presidente: Paolo Buonvino

Sintesi:

**La presentazione dell'istanza di accesso agli atti della P.A. effettuata dal legale del ricorrente integra l'esercizio, in nome e per conto dell'interessato, di una pretesa nei confronti dell'amministrazione medesima imputabile a quest'ultimo.**

Estratto: «Non è contestata la circostanza che il legale della ricorrente, nel gestire la procedura di accesso alla documentazione amministrativa relativa al provvedimento impugnato, abbia agito quale suo rappresentante e che pertanto gli atti da lui compiuti siano alla stessa riferibili, secondo il modello della rappresentanza disciplinata dal codice civile. Questo Tribunale ha già statuito che la presentazione dell'istanza di accesso all'amministrazione che venga effettuata da un suo rappresentante integra l'esercizio, in

nome e per conto dell'interessato, di una pretesa nei confronti dell'amministrazione medesima che è riconosciuta e tutelata dall'ordinamento, e pertanto è allo stesso imputabile (T.A.R. Toscana I, 10 settembre 2013 n. 1254). Posto dunque che gli atti compiuti e ricevuti dal legale della ricorrente sono strettamente riferibili a quest'ultima, occorre verificare se la conoscenza del provvedimento nelle forme soprariferite, che sono dimostrate dalla produzione in atti, fosse idonea a determinare la decorrenza del termine decadenziale per l'impugnazione. Il Collegio non ignora che esistono due orientamenti giurisprudenziali in ordine all'individuazione delle circostanze atte a far decorrere il termine decadenziale per l'impugnazione di un provvedimento lesivo. Per un primo orientamento, la conoscenza generica dell'esistenza del provvedimento e della sua lesività sarebbe sufficiente a tal fine, non richiedendosi anche la consapevolezza precisa del suo contenuto poiché, ove questo fosse conosciuto successivamente, ben potrebbe il ricorrente dedurre motivi aggiunti, istituito che in contraria ipotesi non avrebbe ragion d'essere (C.d.S. IV, 22 maggio 2012 n. 2974). Per un secondo orientamento invece non è sufficiente la conoscenza generica dell'atto e della sua lesività, dovendo il ricorrente essere in condizione di valutarne anche il contenuto e la sua conformità alla legge, e quindi l'opportunità o meno di impugnarlo in via giurisdizionale (C.d.S. VI, 8 febbraio 2007 n. 522). L'impugnazione costituisce attività rischiosa poiché comporta l'assunzione delle proprie spese legali e, in caso di soccombenza, anche di quelle altrui, sicché l'interessato deve essere in grado di valutare tutti gli elementi atti ad assumere una decisione ponderata sul da farsi. Va aggiunto che la proposizione dei motivi aggiunti è attualmente soggetta al pagamento di uno specifico contributo unificato. Appare quindi irragionevole, secondo questo orientamento, esigere un'impugnazione non (ancora) assistita dalla conoscenza puntuale del provvedimento lesivo, che si tradurrebbe in un ricorso "al buio". Ai fini del decidere peraltro non è necessario nel caso di specie prendere posizione in ordine alla tematica controversa, poiché nell'una o nell'altra ipotesi il ricorso appare comunque irricevibile. Esso infatti è stato notificato il 13 ottobre 2009 e pertanto, aderendo alla teoria tradizionale, ne deriverebbe che la ricorrente era a conoscenza degli elementi essenziali del provvedimento lesivo il 26 marzo 2009, quando è stata formata la domanda di accesso. Peraltro anche aderendo alla contraria tesi va rilevato che il Comune ha riscontrato l'istanza il 20 aprile 2009 e trasmesso tramite fax, la cui ricezione da parte della ricorrente appare confermata e comunque non è contestata, la comunicazione con la quale la invitava a presentarsi per prendere conoscenza della documentazione richiesta. La ricorrente ha effettuato l'accesso solo il 29 giugno 2009, come risulta dalla documentazione in atti (doc. 7 della produzione della controinteressata e doc. 3 della produzione comunale), a distanza di oltre sessanta giorni dalla messa a disposizione della documentazione richiesta. Il ritardo, in assenza di prova contraria, deve ritenersi che sia dipeso unicamente dalla ricorrente e la tardiva visione dei documenti non è quindi circostanza idonea ad impedire la decorrenza del termine decadenziale, non potendo l'inerzia della ricorrente medesima ridondare a suo favore. A fronte della generica conoscenza dei provvedimenti e del relativo oggetto sorge infatti, in capo all'interessato, un onere di attivazione per acquisire la piena cognizione di tutti gli elementi ed anche degli atti connessi e lesivi, sicché il termine di decadenza per l'impugnazione decorre da quando egli abbia assunto un comportamento inerte (T.A.R. Liguria I, 2 maggio 2007 n. 724). Tale momento, nel caso di specie, è identificabile alla data del 20 aprile 2009.»

TAR BASILICATA n.666 del 31/10/2013 - Relatore: Paola Anna Gemma Di Cesare - Presidente:

Michele Perrelli

Sintesi:

**A norma dell'art. 22, comma 1, lett. b), della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 2 del d.p.r. 12 aprile 2006, n. 184, il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitabile nei confronti delle pubbliche amministrazioni da chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso.**

Estratto: «Il ricorso è affidato ad un unico articolato motivo di ricorso con il quale è dedotta la violazione dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 che riconosce a chiunque vi abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi. A norma dell'art. 22, comma 1, lett. b), della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 2 del d.p.r. 12 aprile 2006, n. 184, il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitabile nei confronti delle pubbliche amministrazioni da chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso. Al riguardo, ritiene il Collegio di non doversi discostare dalle linee tracciate dalla Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 6 del 2006 che inquadra l'accesso tra quelle "situazioni soggettive che, più che fornire utilità finali (caratteristica da riconoscere, oramai, non solo ai diritti soggettivi ma anche agli interessi legittimi), risultano caratterizzate per il fatto di offrire al titolare dell'interesse poteri di natura procedimentale volti in senso strumentale alla tutela di un interesse giuridicamente rilevante (diritti o interessi)". L'accesso, connesso a una riforma di fondo dell'amministrazione, informata ai principi di pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, che a livello comunitario si inserisce nel più generale diritto all'informazione dei cittadini rispetto all'attività amministrativa, è quindi qualificato nell'ambito di quegli interessi strumentali e procedimentali, avente una autonoma rilevanza quando è preordinato alla tutela di una situazione giuridicamente protetta. Così delineata la natura dell'accesso, si deve ritenere che, nel caso che ci occupa, l'interesse alla conoscenza dei documenti richiesti sia meritevole di tutela, in quanto qualificabile come interesse strumentale alla tutela dell'esercizio del diritto di difesa dell'istante, costituzionalmente garantito dall'art. 24 Cost. Parte ricorrente, infatti, rappresenta la necessità di esaminare i documenti richiesti al fine di valutare l'opportunità di instaurare un'azione giudiziaria volta ad ottenere il trasferimento del diritto di proprietà dei terreni già assegnati dal Comune e sui quali ha edificato un opificio ed il risarcimento per i danni asseritamente subiti. Occorre considerare, peraltro, che l'amministrazione non poteva negare l'accesso ai documenti richiesti, atteso che: a) l'accesso ai documenti amministrativi, considerate le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza (cfr art. 22, comma 2, legge n. 241 del 1990, come sostituito dalla lett. a) del comma 1 dell'art. 10, L. 18 giugno 2009, n. 69); b) ai sensi dell'art. 22, comma 3, legge n. 241 del 1990, tutti i documenti amministrativi ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6 sono accessibili; c) i documenti richiesti dalle ricorrenti non sono contemplati tra quelli per i quali l'art. 24 della legge n. 241 del 1990 esclude l'accesso. Ora, la deliberazione n. 27 del 18.06.1998- come risulta dalla documentazione fatta pervenire dal Comune agli atti di causa in data 23 maggio 2013- è stata esibita al ricorrente. Tuttavia, come confermato dal ricorrente alla camera di consiglio del 16 ottobre 2013, i restanti documenti richiesti con

istanza di accesso del 15 febbraio 2013 non sono stati esibiti. Pertanto al Comune di Calvello è ordinata l'esibizione, entro il termine perentorio di venti giorni dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza, dei seguenti documenti: - copia degli atti relativi alla procedura con la quale il Comune di Calvello ha acquisito o è entrato in possesso delle aree individuate con le particelle I04, I05 e I06 del foglio 41 ove insiste il lotto n. 11 di mq 1500 assegnato al Sig. Villani Rocco; - copia di tutti gli atti e i relativi elaborati tecnici inerenti l'Area P.I.P. in località Isca.»

TAR VENETO, SEZIONE I n.490 del 03/04/2013 - Relatore: Claudio Rovis - Presidente: Bruno Amoroso

Sintesi:

**L'art. 22, I comma della legge n. 241/1990, pur riconoscendo il diritto di accesso agli atti della pubblica Amministrazione a "chiunque vi abbia interesse", non ha introdotto alcun tipo di azione popolare diretta a consentire una sorta di controllo generalizzato sull'Amministrazione, tant'è che ha successivamente ricollegato tale interesse all'esigenza di tutela di "situazioni giuridicamente rilevanti".**

Sintesi:

**Anche se il diritto di accesso è volto ad assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e a favorirne lo svolgimento imparziale (come recita l'art. 22 della L. n. 241/1990), rimane fermo che l'accesso è consentito soltanto a coloro ai quali gli atti direttamente o indirettamente si rivolgono e che se ne possano eventualmente avvalere per la tutela di una posizione soggettiva e giuridicamente rilevante, non potendo identificarsi con il generico ed indistinto interesse di ogni cittadino al buon andamento dell'attività amministrativa.**

Estratto: « È invece infondato nella parte in cui si censura il diniego di accesso "ex lege" n. 241/90: l'art. 22, I comma della citata legge, invero, pur riconoscendo il diritto di accesso agli atti della pubblica Amministrazione a "chiunque vi abbia interesse", non ha introdotto alcun tipo di azione popolare diretta a consentire una sorta di controllo generalizzato sull'Amministrazione, tant'è che ha successivamente ricollegato tale interesse all'esigenza di tutela di "situazioni giuridicamente rilevanti". Pertanto, anche se il diritto di accesso è volto ad assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e a favorirne lo svolgimento imparziale (come recita l'art. 22 cit.), rimane fermo che l'accesso è consentito soltanto a coloro ai quali gli atti direttamente o indirettamente si rivolgono e che se ne possano eventualmente avvalere per la tutela di una posizione soggettiva e giuridicamente rilevante, non potendo identificarsi con il generico ed indistinto interesse di ogni cittadino al buon andamento dell'attività amministrativa (cfr., ex multis, CdS, IV, 28.9.2010 n. 7183). Orbene, in disparte il fatto che alcuni degli atti richiesti dall'odierno ricorrente risultano già rilasciati in occasione di precedenti accessi (cfr., ad esempio, le concessioni edilizie ottenute da saccon Emilio, da Immobiliare Lisa e da De Luca Luigia) e che altri sono indicati in maniera estremamente generica (cfr. "provvedimenti, decisioni e quant'altro..."), taluni degli atti il cui rilascio è stato domandato dalla parte sono affatto estranei all'esplicazione dei suoi diritti defensionali nel procedimento instaurato con il presente ricorso (cfr. la richiesta degli

elaborati progettuali riguardanti le concessioni edilizie rilasciate a terzi non destinatari dell'esproprio);»

**PROCEDURA --> ACCESSO AGLI ATTI --> SOGGETTI --> LEGITTIMATI AD ACCEDERE --> ESPROPRIATI/PROPRIETARI**

TAR BASILICATA n.666 del 31/10/2013 - Relatore: Paola Anna Gemma Di Cesare - Presidente: Michele Perrelli

Sintesi:

**Sussiste l'interesse da parte del proprietario di beni occupati da parte dell'Amministrazione alla conoscenza dei documenti relativi alla procedura con la quale l'Amministrazione stessa ha acquisito o è entrato in possesso dei beni medesimi, al fine di valutare l'opportunità di instaurare un'azione giudiziaria volta ad ottenere il trasferimento del diritto di proprietà dei terreni sui quali è stata edificata l'opera ed il risarcimento per i danni asseritamente subiti. Tali documenti non rientrano infatti tra quelli non accessibili ai sensi dell'articolo 24 commi 1.2.3,5 e 6.**

Estratto: «Il ricorso è affidato ad un unico articolato motivo di ricorso con il quale è dedotta la violazione dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 che riconosce a chiunque vi abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi. A norma dell'art. 22, comma 1, lett. b), della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 2 del d.p.r. 12 aprile 2006, n. 184, il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitabile nei confronti delle pubbliche amministrazioni da chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso. Al riguardo, ritiene il Collegio di non doversi discostare dalle linee tracciate dalla Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 6 del 2006 che inquadra l'accesso tra quelle "situazioni soggettive che, più che fornire utilità finali (caratteristica da riconoscere, oramai, non solo ai diritti soggettivi ma anche agli interessi legittimi), risultano caratterizzate per il fatto di offrire al titolare dell'interesse poteri di natura procedimentale volti in senso strumentale alla tutela di un interesse giuridicamente rilevante (diritti o interessi)". L'accesso, connesso a una riforma di fondo dell'amministrazione, informata ai principi di pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, che a livello comunitario si inserisce nel più generale diritto all'informazione dei cittadini rispetto all'attività amministrativa, è quindi qualificato nell'ambito di quegli interessi strumentali e procedimentali, avente una autonoma rilevanza quando è preordinato alla tutela di una situazione giuridicamente protetta. Così delineata la natura dell'accesso, si deve ritenere che, nel caso che ci occupa, l'interesse alla conoscenza dei documenti richiesti sia meritevole di tutela, in quanto qualificabile come interesse strumentale alla tutela dell'esercizio del diritto di difesa dell'istante, costituzionalmente garantito dall'art. 24 Cost. Parte ricorrente, infatti, rappresenta la necessità di esaminare i documenti richiesti al fine di valutare l'opportunità di instaurare un'azione giudiziaria volta ad ottenere il trasferimento del diritto di proprietà dei terreni già assegnati dal Comune e sui quali ha edificato un opificio ed il risarcimento per i danni asseritamente subiti. Occorre considerare, peraltro, che l'amministrazione non poteva negare l'accesso ai documenti richiesti, atteso che: a) l'accesso ai documenti amministrativi, considerate le sue rilevanti

finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza (cfr art. 22, comma 2, legge n. 241 del 1990, come sostituito dalla lett. a) del comma 1 dell'art. 10, L. 18 giugno 2009, n. 69); b) ai sensi dell'art. 22, comma 3, legge n. 241 del 1990, tutti i documenti amministrativi ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6 sono accessibili; c) i documenti richiesti dalle ricorrenti non sono contemplati tra quelli per i quali l'art. 24 della legge n. 241 del 1990 esclude l'accesso. Ora, la deliberazione n. 27 del 18.06.1998- come risulta dalla documentazione fatta pervenire dal Comune agli atti di causa in data 23 maggio 2013- è stata esibita al ricorrente. Tuttavia, come confermato dal ricorrente alla camera di consiglio del 16 ottobre 2013, i restanti documenti richiesti con istanza di accesso del 15 febbraio 2013 non sono stati esibiti. Pertanto al Comune di Calvello è ordinata l'esibizione, entro il termine perentorio di venti giorni dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza, dei seguenti documenti: -copia degli atti relativi alla procedura con la quale il Comune di Calvello ha acquisito o è entrato in possesso delle aree individuate con le particelle I04, I05 e I06 del foglio 41 ove insiste il lotto n. 11 di mq 1500 assegnato al Sig. Villani Rocco; -copia di tutti gli atti e i relativi elaborati tecnici inerenti l'Area P.I.P. in località Isca.»

TAR CAMPANIA, SEZIONE VI NAPOLI n.2266 del 30/04/2013 - Relatore: Luca Cestaro -  
Presidente: Renzo Conti

Sintesi:

**Deve riconoscersi la sussistenza di tutti i presupposti per l'esercizio al diritto di accesso e, in particolare, della ricorrenza in capo al proprietario di un interesse diretto, concreto e attuale alla ostensione degli atti riguardanti una procedura espropriativa su un proprio fondo già, peraltro, nel possesso dell'amministrazione.**

Estratto: «2.1. L'esposizione che precede dimostra la palese fondatezza del ricorso dovendosi riconoscere, nel caso di specie, la sussistenza di tutti i presupposti per l'esercizio al diritto di accesso (cfr. artt. 22 e ss. L. 241/1990) e, in particolare, della ricorrenza in capo alla BUONPANE di un interesse diretto, concreto e attuale alla ostensione degli atti riguardanti una procedura espropriativa su un proprio fondo, avviata da tempo e mai conclusa, essendo, peraltro, il Comune di San Marcellino già nel possesso del bene. 2.2. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere accolto, limitatamente alla parte in cui la procedura espropriativa di cui trattasi si riferisce al fondo della ricorrente, con gli effetti di cui appresso e che le spese, liquidate in dispositivo, debbano seguire la soccombenza come per legge.»

**PROCEDURA --> ACCESSO AGLI ATTI --> SOGGETTI --> LEGITTIMATI AD ACCEDERE --> OCCUPANTE**

TAR LAZIO, SEZIONE III ROMA n.5232 del 23/05/2013 - Relatore: Guglielmo Passarelli di Napoli - Presidente: Franco Bianchi

Sintesi: